


SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

# RELAZIONE SUL CONTROLLO DEI PIANI DI REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAGLI ENTI LOCALI VALDOSTANI AL 31.12.2021

Deliberazione n. 23 del 10 luglio 2023









# SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

# RELAZIONE SUL CONTROLLO DEI PIANI DI REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAGLI ENTI LOCALI VALDOSTANI AL 31.12.2021



Relatore: Consigliere dott. Fabrizio Gentile

Hanno coadiuvato il relatore nell'attività istruttoria e nell'elaborazione dei dati:

- dott.ssa Debora Marina Marra;
- Sig.ra Sabrina Scarfone.





Deliberazione n. 23/2023

# REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI

# SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

#### Collegio n. 3

composta dai magistrati:

Franco Massi presidente

Roberto D'Alessandro consigliere

Fabrizio Gentile consigliere relatore

Sara Bordet consigliere

nell'adunanza in camera di consiglio del 10 luglio 2023;

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ("Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti") e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000 n. 14 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179 ("Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste"), che ha istituito la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e ne ha disciplinato le funzioni;



Visto il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, approvato con il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, come modificato con il decreto legislativo 16 giugno 2017 n.100;

Vista la deliberazione della Sezione plenaria del 18 gennaio 2023, n. 1, con la quale è stato approvato il programma di controllo della Sezione per il 2023;

Visto il decreto del Presidente della Sezione 2 febbraio 2023, n. 1, con il quale sono stati costituiti i collegi ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 179/2010;

Visto il decreto del Presidente della Sezione 2 febbraio 2023, n. 3, con il quale, in attuazione del programma di attività della Sezione per il 2023, l'istruttoria sul controllo dei piani periodici di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dagli enti locali, effettuati ai sensi degli articoli 20 e 26, comma 11, del medesimo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, è stata affidata al consigliere Fabrizio Gentile;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19") convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come sostituito dal decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e in particolare l'art. 85, commi 2 e 3, lett. e);

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare l'art. 263;

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", e in particolare l'art. 26;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", e in particolare l'articolo 1;

VISTI i provvedimenti generali adottati dal Governo per il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, da ultimo il D.P.C.M. del 2 marzo 2021, in particolare gli articoli 6 e 57;



VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti 1° aprile 2020, n. 138, recante "Regole tecniche ed operative in materia di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo in attuazione del decreto-legge n. 18/2020";

VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti 18 maggio 2020, n. 153, recante "Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in 3 video conferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti";

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione 28 marzo 2022, n. 4, relativa alla definizione delle modalità del contraddittorio/confronto con le amministrazioni controllate, sulla base della quale ciascun magistrato istruttore si attiene a quanto previsto dai capitoli V e VI della deliberazione n. 12/2018/G in data 11 luglio 2018 citata in premessa, evidenziando - nello schema di relazione finale da sottoporre all'approvazione collegiale - le controdeduzioni formulate dall'amministrazione controllata in sede di "confronto-contraddittorio";

VISTE le note del 15 giugno 2023, con le quali il consigliere Gentile ha trasmesso agli enti locali valdostani, e per conoscenza al Consiglio permanente degli enti locali, il presente schema di referto, al fine di acquisire - a norma del d. lgs. n. 179 del 2010 (art. 1, comma 3) – eventuali osservazioni sullo schema stesso;

VISTA l'ordinanza n. 17/2023, con cui è stata convocata l'odierna adunanza;

VISTI gli esiti dell'attività istruttoria svolta;

Sentito il relatore, consigliere dott. Fabrizio Gentile;

#### **DELIBERA**

di approvare la "Relazione sul controllo dei piani di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dagli enti locali valdostani al 31.12.2021", che della presente deliberazione fa parte integrante.

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio permanente degli enti locali, per la diffusione agli enti locali valdostani.

Così deliberato in Aosta, nella camera di consiglio del 10 luglio 2023.

Il relatore Fabrizio Gentile

> Il presidente Franco Massi



Depositata in segreteria in data corrispondente a quella di sottoscrizione del funzionario Il funzionario Debora Marina Marra



# INDICE

	Pag.
Premessa	8
1. Il quadro normativo	9
2. I controlli sul processo di razionalizzazione degli organismi partecipati	14
3. La revisione ordinaria. Quadro generale	16
3.1. Enti coinvolti nella rilevazione	17
3.2. Le partecipazioni dirette e indirette degli enti locali: dati generali	17
3.3. Le partecipazioni dirette e indirette degli enti locali	23
4. Esiti della revisione ordinaria: quadro d'insieme	27
4.1 Le partecipazioni mantenute senza azioni di razionalizzazione	27
4.2 Enti che detengono partecipazioni solo in IN.VA S.p.A. e CELVA	29
5. Analisi delle partecipazioni dei singoli Comuni	31
5.1. Comune di Arvier	31
5.2. Comune di Brissogne	32
5.3. Comune di Brusson	33
5.4. Comune di Cogne	34
5.5. Comune di Etroubles	37
5.6 Comune di Fénis	39
5.7. Comune di Fontainemore	40
5.8. Comune di Gressoney-Saint-Jean	41
5.9. Comune di Introd	43
5.10. Comune di Morgex	45
5.11. Comune di Ollomont	46
5.12. Comune di Oyace	47
5.13. Comune di Pollein	47
5.14. Comune di Pré-Saint-Didier	48
5.15. Comune di Rhêmes-Notre-Dame	49
5.16. Comune di Rhêmes-Saint-Georges	50
5.17. Comune di Saint-Oyen	51



5.18. Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses	52
5.19. Comune di Torgnon	52
5.20. Comune di Valgrisenche	54
5.21. Comune di Valpelline	55
5.22. Comune di Valsavarenche	55
5.23. Comune di Villeneuve	56
6. La revisione ordinaria in alcuni Comuni specificamente individuati	58
6.1. Comune di Aosta	58
6.2. Comune di Ayas	65
6.3. Comune di Courmayeur	68
6.4. Comune di Gressan	71
6.5 Comune di Saint-Vincent	72
6.6 Comune di Valtournenche	74
7. La revisione ordinaria nelle Unités des Communes valdôtaines	74
8. Considerazioni conclusive	79
Allegato	81



## **Premessa**

La presente relazione dà conto degli esiti delle verifiche effettuate dalla Sezione, conformemente a quanto disposto dall'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di seguito anche Testo unico o TUSP) in merito all'adempimento degli obblighi previsti per la revisione ordinaria delle partecipazioni realizzato dagli enti locali della Regione Valle d'Aosta: 74 Comuni, 8 *Unités des communes valdôtaines* e il Consorzio dei comuni della Valle d'Aosta Bacino Imbrifero Montano (BIM).

L'analisi riguarda i dati contenuti nei provvedimenti di revisione periodica e nei piani di riassetto adottati entro il 31 dicembre del 2022, con riferimento alla situazione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021. Sono state, altresì, utilizzate le informazioni contenute nel "Portale partecipazioni" (gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze e costituito ai sensi dell'art. 15 del TUSP), la cui banca dati è implementata con i provvedimenti di approvazione dei piani di revisione societaria e dalle relative schede tecniche di dettaglio. La Sezione ha, dapprima, esaminato in termini generali la ricognizione effettuata dagli enti locali, soffermandosi su quegli enti che detengono partecipazioni in società che presentano una delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP e, in secondo luogo, analizzando quei comuni che presentano bilanci con risorse più rilevanti dal punto di vista economico e finanziario (Comuni di Aosta, Ayas, Courmayeur, Gressan, Saint-Vincent e Valtournenche).

Il quadro delle partecipazioni detenute, per lo più analogo a quello emerso nelle precedenti revisioni ordinarie, pone in evidenza che la quasi totalità degli enti locali possiede partecipazioni in due società interamente pubbliche, incaricate, per espresse disposizioni normative regionali, di assicurare l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi comunali l'una (CELVA), e delle funzioni di centrale unica di committenza regionale l'altra (IN.VA. S.p.A.).



# 1. Il quadro normativo

La verifica sugli esiti della razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche costituisce un ambito rilevante dei controlli di questa Sezione, ormai da diversi anni. Il ruolo della magistratura contabile in tale settore, già delineato dalle disposizioni della legge finanziaria 2008 (art. 3, co. 28, l. n. 244/2007) e confermato nella successiva normativa (art. 1, cc. 611 e 612, l. n. 190/2014), ha trovato l'assetto definitivo nel d.lgs. n. 175/2016 (TUSP) e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge delega 7 agosto 2015, n. 124. Il citato Testo unico costituisce un sistema organico di norme sulle società in mano pubblica che, superando gli interventi legislativi frammentari e a volte contraddittori che si erano stratificati nel passato, raccoglie in un unico corpo normativo di riferimento la disciplina

In primo luogo, mette conto evidenziare che l'art. 4 del TUSP ribadisce, al comma 1, il principio generale – già presente nella citata precedente normativa - che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società (c.d. vincolo di scopo).

speciale delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti territoriali.

Sempre l'articolo 4, al successivo comma 2, elenca le attività esercitabili mediante la costituzione e la gestione di partecipazioni pubbliche, nella forma sia diretta che indiretta:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del d.lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;



e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 (c.d. vincolo di attività).

Per quanto riguarda le partecipazioni già possedute, le amministrazioni sono sottoposte al nuovo processo di razionalizzazione delle società partecipate, delineato nel d.lgs. n. 175/2016, che consta di due momenti: la revisione straordinaria e quella periodica, disciplinate rispettivamente dagli artt. 24 e 20 del medesimo decreto.

La revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche ha rappresentato un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione, già adottato sulla base della legge di stabilità 2015. L'art. 24 del TUSP, in particolare, ha infatti posto a carico delle amministrazioni pubbliche titolari di partecipazioni societarie l'obbligo di effettuare una ricognizione delle quote detenute direttamente ed indirettamente, finalizzata ad una loro razionalizzazione nei casi previsti dall'art. 20 TUSP (i quali costituiscono i presupposti anche della razionalizzazione periodica). È stata poi stabilita la comunicazione dei risultati di tale ricognizione alle competenti Sezioni di controllo della Corte dei conti ed alla struttura di monitoraggio del Dipartimento del Tesoro (Ministero dell'economia e delle finanze), di cui all'art. 15 del medesimo Testo unico, per il tramite dell'applicativo "Partecipazioni-sezione revisione straordinaria".

L'operazione di natura straordinaria ha costituito la base per la revisione periodica obbligatoria delle partecipazioni pubbliche, cui sono ora tenuti gli enti territoriali, al pari delle altre amministrazioni pubbliche. Anche i provvedimenti di revisione ordinaria, come i conseguenti piani, redatti annualmente (per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle società) e corredati da una relazione tecnica, sono resi disponibili alla competente Sezione regionale della Corte dei conti.

Per quanto concerne i tempi di presentazione, a norma degli artt. 20, comma 3, e 26, comma 11, del TUSP, la revisione periodica costituisce adempimento da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente; esso, per la prima volta, è stato realizzato nel 2018 (c.d. prima revisione periodica), in relazione alla situazione al 31 dicembre 2017, mentre nel 2019 è stata effettuata la seconda revisione periodica, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2018; nel 2020, gli enti



hanno realizzato la terza revisione periodica, con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019; nel 2021, è stata data attuazione alla quarta revisione periodica, con riferimento al quadro delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2020 e, infine, è stata realizzata la quinta revisione periodica, oggetto del presente referto, relativamente alle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2021.

Nel TUSP sono comunque presenti numerose disposizioni che consentono alle amministrazioni alcune eccezioni al generale principio di acquisizione di partecipazioni. È consentito, infatti, alle pubbliche amministrazioni, a determinate condizioni, acquisire partecipazioni in società aventi come oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare.

Resta possibile costituire società o enti in attuazione dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni e generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, dell'art. 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, nonché in attuazione dell'art. 61 del regolamento (CE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca. La norma consente le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane. È possibile, altresì, costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'art. 6, comma 9, della l. 30 dicembre, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca.

Ai sensi dell'art. 26, c. 2, del TUSP, poi, le società elencate nell'allegato A - nonché le società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, oppure la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni della Unione europea - sono sottratte all'applicazione dell'art. 4.

Sempre l'art. 26, al comma 7, ha disposto che "Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei



patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997."

È stata, inoltre, ammessa la possibilità:

- di partecipazioni in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (lett. b);
- di costituzione da parte delle Università anche di società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (lett. c);
- di costituzione di società derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell'art. 9-bis del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, cui non si applica l'art. 4 (lett. d);
- di acquisizione e mantenimento di partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete anche al di fuori dell'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga al criterio di cui al c. 2, lett. a), dell'art. 4, purché i servizi vengano affidati tramite procedure ad evidenza pubblica (lett. e);
- di acquisizione e mantenimento di partecipazioni nelle società che al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo risultavano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente (lett. f).

È stata prevista la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione stessa.

Le disposizioni del TUSP, inoltre, non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari.

E' di recente approvazione la modifica del TUSP ad opera del d.l. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 dicembre 2021, n. 233, nell'ambito delle attività finanziate sul PNRR, ai sensi della quale "le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del



Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto".

In merito alle procedure di controllo in capo alla Sezione, il 25 maggio 2016 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra il Presidente della Corte dei conti ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con cui la rilevazione dei dati sugli organismi partecipati dalle pubbliche amministrazioni è stata unificata. Le informazioni sono acquisite mediante l'applicativo Partecipazioni accessibile dal portale del Tesoro (https://portaletesoro.mef.gov.it), nel quale le varie Amministrazioni pubbliche, tra cui gli enti territoriali, sono tenute ad effettuare le relative comunicazioni. Con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti ha adottato una serie di linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, corredate da un modello standard dell'atto di ricognizione e dei relativi esiti, da allegare alle deliberazioni consiliari degli enti tenuti alla ricognizione, al fine di agevolare il corretto adempimento delle disposizioni di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016.

Tali indicazioni sono rivolte anche agli enti operanti nel territorio delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome, nei limiti della compatibilità con i rispettivi ordinamenti. Esse trovano la loro *ratio* nel controllo degli equilibri di bilancio degli enti territoriali effettuato dalle Sezioni regionali della Corte dei conti, anche sulla base dei risultati della gestione delle partecipazioni in società controllate e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Con deliberazione 22/SEZAUT/2018/INPR, la Sezione delle autonomie ha poi adottato un aggiornamento delle indicazioni già fornite con le precedenti linee di indirizzo (tenuto conto della continuità tra la revisione straordinaria e quella periodica), nonché del modello da utilizzare, che è stato integrato in taluni presupposti. La medesima Sezione, in particolare, nella ha richiamato i principi interpretativi contenuti deliberazione 19/SEZAUT/2017/INPR circa l'obbligatorietà della ricognizione - da considerare generalizzata per tutte le partecipazioni societarie - e la necessità di motivazione, da parte degli enti, in ordine alle misure adottate, che restano affidate alla loro responsabilità nella qualità di soci.



Una conseguenza dell'entrata a regime della revisione ordinaria è stata rappresentata dalla confluenza, nell'unico applicativo "Partecipazioni" del Portale del Tesoro, di dati ed esiti della razionalizzazione periodica, con le informazioni richieste ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti negli organi di governo delle società. È stato introdotto, così, un forte elemento di semplificazione degli adempimenti a carico degli enti, ai quali, diversamente dal passato, si chiede di comunicare in banca dati le informazioni relative al censimento annuale e alla revisione periodica in un'unica soluzione, con il vantaggio di inserire una sola volta i dati di comune interesse. Va evidenziato, al riguardo, che la revisione periodica è incentrata sulle partecipazioni societarie, mentre il censimento annuale riguarda tutti gli organismi partecipati. La struttura di monitoraggio del Dipartimento del tesoro (Ministero dell'economia e delle finanze) ha pubblicato le linee operative relative all'unificazione del censimento annuale e della revisione periodica nel relativo sito.

# 2. I controlli sul processo di razionalizzazione degli organismi partecipati

L'articolo 20, comma 3, del Testo unico con riferimento ai piani di revisione ordinaria delle partecipazioni, nello specificare che gli stessi sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, ne prevede l'invio alla Sezione di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del TUSP.

L'esito di tale controllo può sfociare in una pronuncia di accertamento delle irregolarità, con la sollecitazione ad adottare misure correttive.

La ricognizione delle partecipazioni detenute riguarda anche quelle indirette, di minima entità ed anche le partecipazioni in società "quotate"; infatti, la legge utilizza l'aggettivo "tutte", sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestarne l'assenza. La centralità del processo di razionalizzazione comporta, pertanto, l'esigenza di una costante riflessione da parte degli enti soci in ordine alle decisioni da adottare con riguardo al "portafoglio" delle partecipazioni. In tal senso i criteri dettati dall'art. 20, co. 2, del TUSP (richiamato dall'art. 24) sono di ausilio e di guida per le scelte che le amministrazioni devono operare nel caso si configurino i seguenti indici di criticità:



- a) partecipazioni societarie che non rientrino tra quelle "indispensabili" ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (le c.d. "società-doppione");
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) partecipazioni in società aventi necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) partecipazioni in società che necessitano di essere aggregate aventi ad oggetto le attività consentite ai sensi dell'art. 4 del TUSP.

L'adempimento dell'obbligo di provvedere alla ricognizione in vista della razionalizzazione è presidiato da appositi meccanismi sanzionatori, fermo restando che gli atti di scioglimento e di alienazione delle quote societarie restano disciplinati dalle disposizioni del codice civile (art. 24, comma 5, richiamato dall'art. 20, co. 7).

Nel caso della revisione periodica, gli enti inadempienti sono soggetti alle misure previste in sede di revisione straordinaria, nonché a sanzioni pecuniarie (da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 500.000,00), fatto salvo il danno eventualmente contestato in sede di giudizio amministrativo-contabile. Nell'ambito della revisione straordinaria, decorso l'anno dalla disposta alienazione (o dall'omessa adozione dell'atto ricognitivo), gli enti sono tenuti ad avviare la procedura di liquidazione della quota e, nel contempo, sono soggetti al divieto di esercizio dei diritti sociali. Peraltro, la legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha previsto una deroga temporanea a tale limitazione, introducendo il comma 5-bis all'articolo 24, che ha sospeso l'efficacia dei precedenti commi 4 (relativo all'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (concernente gli effetti impeditivi dei diritti di socio) sino al 31 dicembre 2021 per le società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. In forza di tale



deroga "l'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è autorizzata a non procedere all'alienazione".

Il TUSP ha, poi, confermato gli incentivi alle dismissioni previsti dalle norme pregresse, richiamate dall'art. 20, comma 6. Sebbene gli esiti della ricognizione siano rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, tale valutazione deve essere espressamente motivata con riferimento alle ragioni sottese alla decisione assunta (che può consistere sia nel mantenimento della partecipazione senza interventi, sia in una misura di razionalizzazione, articolata in: contenimento dei costi/cessione/alienazione di quote/liquidazione/fusione/incorporazione).

La trasmissione dei piani operativi, così come l'invio delle deliberazioni di ricognizione, soddisfa finalità di trasparenza ed è funzionale allo svolgimento delle verifiche di competenza della Corte.

In definitiva, l'esercizio del potere discrezionale, per non essere viziato, deve rispettare il vincolo di scopo indicato dal complesso normativo del d.lgs. n. 175/2016, in forza del quale possono essere costituite società, ovvero acquisite o mantenute partecipazioni, solo se l'oggetto dell'attività sociale sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto pubblico.

# 3. La revisione ordinaria. Quadro generale.

Il controllo attribuito alla magistratura contabile risulta ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità e le conseguenti verifiche non invadono la sfera dell'autonomia decisionale delle amministrazioni, essendo finalizzate ad evidenziare loro le irregolarità e le anomalie accertate, per l'adozione di eventuali misure correttive.

Sulla base di questa premessa metodologica, e in linea di continuità con il passato, il controllo effettuato dalla Sezione ha avuto a oggetto la revisione ordinaria effettuata nel 2022 con riferimento alle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2021.



#### 3.1. Enti coinvolti nella rilevazione

Gli enti coinvolti nell'analisi sono stati gli enti locali della Regione: i 74 Comuni, le 8 *Unités* e il Consorzio BIM (Bacino Imbrifero Montano).

Tali enti hanno approvato, con deliberazione dell'organo competente, la revisione ordinaria entro il termine previsto, il 31 dicembre 2022. Relativamente alla modalità dell'adempimento, la Sezione rileva che tutti i Comuni hanno trasmesso tali atti attraverso il sistema Con.Te.

Quanto alle modalità di formalizzazione dell'adempimento, la Sezione rileva che gli enti scrutinati hanno utilizzato, allegandolo al provvedimento di approvazione della revisione, il modello *standard* di cui alle linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti o, in alternativa, hanno allegato le schede dell'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro (https://portaletesoro.mef.gov.it).

La Sezione rileva che tutti gli enti hanno proceduto all'inserimento nei dati nel portale *Partecipazioni* del Dipartimento del Tesoro, adempimento da effettuare entro il 26 maggio 2023, prorogato al 16 giugno 2023.

### 3.2. Le partecipazioni dirette e indirette degli enti locali: dati generali.

Ai sensi di quanto disposto dal TUSP, gli enti soci, nel corso del processo di revisione periodica, devono considerare sia le partecipazioni dirette sia quelle indirette. Relativamente a queste ultime, in virtù della definizione contenuta all'art. 2, comma 1, lettera g), del TUSP, devono essere censite unicamente quelle detenute "da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica".

L'individuazione di una "società a controllo pubblico" è desumibile dalle definizioni contenute nelle lettere b) ed m) del comma 1 del citato art. 2.

La predetta lettera m) precisa, infatti, che sono considerate "società a controllo pubblico" quelle in cui "una o più amministrazioni" esercitano poteri di controllo ai sensi della precedente lettera b), la quale, a sua volta, ricollega il controllo alla situazione descritta nell'art. 2359 del codice civile, ovvero:

- si dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;



- si dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- una società è sotto l'influenza dominante di un'altra in virtù di particolari vincoli contrattuali.

Il controllo può sussistere, sempre a norma dell'art. 2, comma 1, lett. b), anche nel caso in cui, "in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesta o il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo".

Alcune sentenze delle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte (nn. 16/2019/EL, 17/2019/EL e 25/2019/ EL) hanno, tuttavia, stabilito che il suddetto criterio di individuazione, fondato sull'applicazione letterale del combinato disposto delle lettere b) ed m) dell'art. 1 del TUSP, deve essere riconsiderato in alcuni casi.

Si tratta, in particolare, dell'ipotesi in cui, in presenza di patti parasociali (art. 2314 bis c.c.) o di specifiche clausole statutarie o contrattuali (anche aventi fonte, in caso di società miste, nel contratto di servizio stipulato a seguito di una c.d. "gara a doppio oggetto"), risulti provato che, pur a fronte della detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di uno o più enti pubblici, sussista un'influenza dominante del socio privato o di più soci privati (anche unitamente ad alcune delle amministrazioni pubbliche socie).

La *ratio* normativa, inoltre, induce a ritenere che i piani di revisione debbano effettuare la ricognizione (con adozione di eventuali conseguenti azioni di razionalizzazione) delle società indirette detenute, finché la catena di controllo possa ritenersi interrotta.

Definito nei termini che precedono l'ambito di analisi ed i suoi presupposti normativi, deve ancora osservarsi che, in base ai contenuti dei provvedimenti di revisione alla data del 31 dicembre 2021, il numero delle partecipazioni degli enti esaminati è complessivamente risultato pari a 260, di cui 238 dirette e 22 indirette<sup>1</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il Comune di Aosta, nel piano di razionalizzazione, ha rappresentato graficamente la struttura delle partecipazioni, indicando ulteriori 39 partecipazioni indirette (per il tramite della Banca popolare etica s.c.p.a nella quale detiene una quota pari allo 0,0024%).



1

Nella tabella n. 1, sono riassunti i dati di carattere generale contenuti nei provvedimenti relativi alla revisione periodica degli enti locali esaminati, con particolare riguardo alla tipologia delle partecipazioni societarie detenute.

Tab. n. 1 - Revisione periodica degli enti locali esaminati: dati di carattere generale

NUMERO SOCIETA' a partecipazione		TIPO DI SOCIETA'			TIPOLOGIA di partecipazione	
ENTE	ENTE partecipazione diretta/ indiretta. Situazione al 31/12/2021	Spa	Srl	altra forma giuridica (Scarl; Scpa; ecc.)	dirette	indirette
AOSTA	5	3		2	4	1
ALLEIN	4	2		2	4	
ANTEY S.A.	1			1	1	
ARNAD	2	1		1	2	
ARVIER	3	1	1	1	3	
AVISE	2	1		1	2	
AYAS	4	2	1	1	4	
AYMAVILLES	2	1		1	2	
BARD	2	1		1	2	
BIONAZ	2	1		1	2	
BRISSOGNE	4	2	1	1	4	
BRUSSSON	4	2	1	1	4	
CHALLAND S.A.	2	1		1	2	
CHALLAND S.V.	2	1		1	2	
CHAMBAVE	2	1		1	2	
CHAMOIS	4	2	1	1	4	
CHAMPDEPRAZ	2	1		1	2	
CHAMPORCHER	3	2		1	3	
CHARVENSOD	3	1	1	1	3	
CHATILLON	2	1		1	2	
COGNE	4	2	1	1	4	
COURMAYEUR	7	4	2	1	5	2
DONNAS	2	1		1	2	
DOUES	3	1		2	3	
EMARESE	2	1		1	2	
ETROUBLES	5	2	2	1	5	
FENIS	3	2		1	3	
FONTAINEMORE	3	1	1	1	3	
GABY	5	3		2	3	2
GIGNOD	3	1		2	3	



	T	1 -	1 .	1 .		
GRESSAN	4	2	1	1	4	
GRESSONEY-LA-TRINITE'	5	4		1	3	2
GRESSONEY-SAINT-JEAN	6	4	1	1	4	2
HONE	5	3		2	3	2
INTROD	4	1	2	1	4	
ISSIME	5	3		2	3	2
ISSOGNE	2	1		1	2	
JOVENCAN	3	1	1	1	3	
LA MAGDELEINE	2	1		1	2	
LA SALLE	2	1		1	2	
LA THUILE	3	2		1	3	
LILLIANES	2	1		1	2	
MONTJOVET	2	1		1	2	
MORGEX	3	1	1	1	3	
NUS	2	1		1	2	
OLLOMONT	4	2	1	1	4	
OYACE	5	1	2	2	4	1
PERLOZ	2	1		1	2	
POLLEIN	4	2	1	1	4	
PONTBOSET	5	3		2	3	2
PONTEY	2	1		1	2	
PONT-SAINT-MARTIN	2	1		1	2	
PRE'-SAINT-DIDIER	3	1	1	1	3	
QUART	2	1		1	2	
RHEMES-NOTRE-DAME	4	2	1	1	4	
RHEMES-SAINT-GEORGES	3	1	1	1	3	
ROISAN	2	1		1	2	
SAINT-CHRISTOPHE	3	1		2	3	
SAINT-DENIS	2	1		1	2	
SAINT-MARCEL	2	1		1	2	
SAINT-NICOLAS	2	1		1	2	
SAINT-OYEN	5	2	2	1	5	
SAINT-PIERRE	2	1		1	2	
SAINT-RHEMY-EN-BOSSES	6	2	3	1	6	
SAINT-VINCENT	4	3		1	4	
SARRE	2	1		1	2	
TORGNON	4	2	1	1	4	
VALGRISENCHE	3	1	1	1	3	
VALPELLINE	4	1	1	2	4	
VALSAVARENCHE	3	1	1	1	3	
VALTOURNENCHE	3	2	<u> </u>	1	3	
VERRAYES	2	1		1	2	
	2	1		1	2	
VERRES		'	<u> </u>	1		



VILLENEUVE	3	1	1	1	3	
UDC GRAND COMBIN	3	2		1	3	
UDC GRAND PARADIS	2	1		1	2	
UDC MONT-ROSE	5	3		2	3	2
UDC MONT CERVIN	2	1		1	2	
UDC MONT EMILIUS	2	1		1	2	
UDC VALDIGNE M.BLANC	2	1		1	2	
UDC WALSER	5	3		2	3	2
UDC EVANCON	5	3		2	3	2
B.I.M.	2	1		1	2	
TOTALE	260	128	35	97	238	22

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati degli enti locali.

Come sopra illustrato, le società nelle quali gli enti locali detengono partecipazioni sono riconducibili, prevalentemente, alla categoria delle società per azioni (n. 128), delle società a responsabilità limitata (n. 35), delle cooperative o consortili per azioni (n. 97).

Le predette tipologie risultano tutte ammissibili, ai sensi dell'art. 3 del TUSP, alla stregua del quale gli enti locali "possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa".

In linea di continuità con le precedenti revisioni ordinarie, dall'esame dei provvedimenti pervenuti alla Sezione, 34 enti locali detengono esclusivamente partecipazioni societarie in CELVA e IN.VA. S.p.A., cui si aggiunge il Comune di Antey-Saint-André che detiene la sola partecipazione in IN.VA. S.p.A., come meglio esplicitato nella successiva tabella n. 2:



Tab. n. 2 – Elenco enti che detengono partecipazioni in IN.VA. S.p.A. e CELVA.

Enti che detengono partecipazioni soltanto INVA SpA e Celva
Antey-Saint-André - solo CELVA
Arnad
Aymavilles
Bard
Bionaz
Challand-Saint-Anselme
Challand-Saint-Victor
Chambave
Champdepraz
Châtillon
Donnas
Emarèse
Issogne
La Magdeleine
La Salle
Lillianes
Montjovet
Nus
Perloz
Pontey
Pont-Saint-Martin
Quart
Roisan
Saint-Denis
Saint-Marcel
Sarre
Verrayes
Verrès
Unité des communes valdôtaines Evançon
Unité des communes valdôtaines Grand-Combin
Unité des communes valdôtaines Grand-Paradis
Unité des communes valdôtaines Mont-Emilius
Unité des communes valdôtaines Mont-Rose
Unité des communes valdôtaines Monte Cervino
Unité des communes valdôtaines Valdigne Mont Blanc
Unité des communes valdôtaines Walser
BIM



Le due società non presentano criticità tali da ricadere in una delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP; pertanto, i predetti enti non saranno presi in considerazione nella successiva analisi condotta dalla Sezione.

## 3.3 Le partecipazioni dirette e indirette degli enti locali.

Le partecipazioni dirette detenute dagli enti locali alla data del 31 dicembre 2021 sono complessivamente 238, e risultano essere riferite a 33 organismi societari, di seguito riportati, ai quali occorre aggiungere IN.VA. S.p.A e CELVA, per un totale di 35.

Tab. n. 3 - Partecipazioni dirette al 31.12.2021.

PARTECIPAZIONI DIRETTE POSSEDUTE DAGLI ENTI LOCALI ANNO 2021 (escluse CELVA e IN.VA. S.p.A.)				
DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA	COMUNE CHE DETIENE LA PARTECIPAZIONE			
AUTOPORTO VALLE D'AOSTA - S.P.A. (2 partecipazioni)	BRISSOGNE			
(2 partecipazion)	POLLEIN			
AYAS - BRUSSON ENERGIE S.R.L. SIGLABILE A & B. ENERGIE S.R.L.	AYAS			
(2 partecipazioni)	BRUSSON			
AZIENDA PUBBLICI SERVIZI AOSTA SOCIETA' PER AZIONI IN SIGLA APS SPA	AOSTA			
BANCA POPOLARE ETICA S.c.p.	AOSTA			
BOIS DE GRIS S.R.L.	OYACE			
CASINO DE LA VALLEE S.P.A. SIGLABILE IN CAVA S.P.A.	SAINT-VINCENT			
CENTRO SERVIZI COURMAYEUR S.R.L.	COURMAYEUR			
CERVINO SOCIETA' PER AZIONI 3 partecipazioni	CHAMOIS			
	TORGNON			
	VALTOURNENCHE			
CHAMOIS SERVIZI S.R.L.	CHAMOIS			
COURMAYEUR MONT BLANC FUNIVIE S.P.A. SIGLABILE C.M.B.F. S.P.A.	COURMAYEUR			



DE BOSSES S.R.L.	SAINT-RHEMY-EN-BOSSES		
ELECTRORHEMES S.R.L.	INTROD		
(3 partecipazioni)	RHEMES-NOTRE-DAME		
	RHEMES-SAINT-GEORGES		
Thursdan Lan L	CHARVENSOD		
ENVERS S.R.L. S.R.L. (4 partecipazioni)	GRESSAN		
(1 partecipalizati)	JOVENCAN		
	POLLEIN		
ETROUBLES ENERGIE SRL	ETROUBLES		
(3 partecipazioni)	SAINT-OYEN		
	SAINT-RHEMY-EN-BOSSES		
FUNIVIE PICCOLO SAN BERNARDO S.P.A.	LA THUILE		
GRAND EYVIA COGNE ENERGIE S.R.L. SIGLABILE G.E.C. ENERGIE S.R.L.	COGNE		
GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L.	GRESSONEY-SAINT-JEAN		
HYDRO ELECTRIQUE CLAVALITE' S.P.A.	FENIS		
LE BRASIER S.R.L.	MORGEX		
MEYES S.R.L. (3 partecipazioni)	INTROD		
\ 1	VALSAVARENCHE		
	VILLENEUVE		
MONT BLANC ENERGIE S.R.L IN LIQUIDAZIONE	COURMAYEUR		
	AYAS		
	BRUSSON		
	CHAMPORCHER		
	GABY		
MONTEROSA S.P.A	GRESSONEY-LA-TRINITE		
(12 partecipazioni)	GRESSONEY-SAINT-JEAN		
	HONE		
	ISSIME		
	PONTBOSET		
	Unité des communes valdôtaines Evançon		
	Unité des communes valdôtaines Mont-Rose		
PILA - SOCIETA' PER AZIONI	Unité des communes valdôtaines Walser  ALLEIN		
(10 partecipazione)	COGNE		
	COGINE		



	ETDOLIDI EC
	ETROUBLES
	GRESSAN
	OLLOMONT
	RHEMES-NOTRE-DAME
	SAINT-OYEN
	SAINT-RHEMY-EN-BOSSES
	SAINT-VINCENT
	Unité des communes valdôtaines Grand-Combin
PLANAVAL S.R.L.	ARVIER
SAINT RHEMY BOSSES ENERGIE S.R.L.	ETROUBLES
(3 partecipazioni)	SAINT-OYEN
	SAINT-RHEMY-EN-BOSSES
SOCIETA' COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD	ALLEIN
SIGLABILE C.E.G.	DOUES
(5 partecipazioni)	GIGNOD
	SAINT-CHRISTOPHE
	VALPELLINE
SOCIETA' IDROELETTRICA LAURES S.R.L. SIGLABILE IN LAURES S.R.L.	BRISSOGNE
SOCIETA' IDROELETTRICA LE CHATELET S.R.L. IN SIGLA "LE CHATELET S.R.L."	VALGRISENCHE
SOCIETA' IDROELETTRICA TORNALLA S.R.L. SIGLABILE S.I.T. S.R.L.	OYACE
SOCIETA' IDROELETTRICA VARGNO S.R.L. IN BREVE S.I.V. S.R.L.	FONTAINEMORE
SOCIETE' IDROELECTRIQUE VALPELLINE OLLOMONT SRL	OLLOMONT
(2 partecipazioni)	VALPELLINE
TORGNON ENERGIE S.R.L.	TORGNON
VALDIGNE ENERGIE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE VALDIGNE ENERGIE S.R.L.	PRE'-SAINT-DIDIER

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati degli enti locali.



Le partecipazioni indirette detenute dagli Enti nei provvedimenti inviati alla Sezione sono complessivamente pari a 22; il Comune di Aosta ha indicato, nel piano di razionalizzazione delle società partecipate, di possedere, tramite l'Azienda Pubblici Servizi Aosta S.p.A. (A.P.S. S.p.A.), una partecipazione indiretta in IN.VA. S.p.A. e n. 39 partecipazioni indirette, detenute per il tramite della Banca Popolare Etica Scpa.

Il Comune di Courmayeur ha segnalato le partecipazioni indirette in Pila S.p.A. e Monterosa S.p.A. Il Comune di Oyace, tramite la società Bois de Gris S.r.l., possiede quote di partecipazioni nella Banca Popolare di Sondrio.

I Comuni di Champorcher, Gaby, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Hône, Issime, Pontboset, le Unités des Communes valdôtaines Evançon, Mont-Rose e Walser hanno indicato le partecipazioni detenute, per il tramite della società Monterosa S.p.A., nel Consorzio Gressoney Monterosa e nella società Pila S.p.A.

Tab. n. 4 - Partecipazioni indirette al 31.12.2021.

PARTECIPAZIONI INDIRETTE POSSEDUTE DAI COMUNI ANNO 2021 (escluse CELVA e INVA S.p.A.)			
	Gaby		
	Gressoney-La-Trinité		
	Gressone-Saint-Jean		
CONSORZIO GRESSONEY MONTEROSA	Hone		
(tramite MONTEROSA S.P.A.)	Issime		
9 partecipazioni	Pontboset		
	Unité des communes valdôtaines Evançon		
	Unité des communes valdôtaines Mont-Rose		
	Unité des communes valdôtaines Walser		
	Gaby		
	Gressoney-La-Trinité		
	Gressoney-Saint-Jean		
PILA - SOCIETA' PER AZIONI	Hone		
(tramite Monterosa s.p.a.) 9 partecipazioni	Issime		
	Pontboset		
	Unité des communes valdôtaines Evançon		
	Unité des communes valdôtaines Mont-Rose		
	Unité des communes valdôtaines Walser		
INVA SPA (Tramite APS) 1 partecipazione	Aosta		
BANCA POPOLARE DI SONDRIO (tramite Bois de Gris) 1 partecipazione	Oyace		
PILA - SOCIETA' PER AZIONI (tramite Courmayeur Mont Blanc Funivie spa) (1 partecipazione)	Courmayeur		
MONTEROSA SPA (tramite Courmayeur Mont Blanc Funivie spa) (1 partecipazione)	Courmayeur		

Fonte: elaborazione Corte conti su dati enti locali.



# 4. Esiti della revisione ordinaria: quadro d'insieme

Dall'esame della documentazione acquisita e delle informazioni rese disponibili sul citato applicativo del Dipartimento del Tesoro, la Sezione rileva che gli enti, alla data del 31 dicembre 2021, hanno complessivamente adottato le seguenti decisioni:

- dismissione di n. 7 partecipazioni societarie dirette (dismissioni, alienazioni e recessi);
- mantenimento senza azioni di razionalizzazione per n. 230 partecipazioni;
- mantenimento di n. 1 partecipazione con azioni di razionalizzazione.

Agli esiti della revisione, gli enti locali hanno deliberato le seguenti azioni di dismissione, liquidazione o cessione delle quote:

Denominazione società	Ente locale interessato	Tipologia di azione intrapresa
Ayas-Brusson Energie s.r.l.	Ayas	Alienazione delle quote di
	Brusson	proprietà dell'Ente
Autoporto Valle d'Aosta	Brissogne	Dismissione
S.p.A.	Pollein	
Le Brasier s.r.l.	Morgex	Alienazione delle quote di proprietà dell'Ente
Mont-Blanc Energie s.r.l.	Courmayeur	In liquidazione
Pila S.p.A.	Unité des communes	Cessione partecipazione a titolo
	valdôtaines Grand-	oneroso
	Combin	
Società Idroelettrica "Le	Valgrisenche	Cessione partecipazione a titolo
Châtelet"		oneroso

Le predette azioni verranno esaminate, per ogni singolo ente, nel prosieguo della presente relazione.

#### 4.1 Le partecipazioni mantenute senza azioni di razionalizzazione

La Sezione rileva – con riferimento a quanto esplicitato dalle singole amministrazioni nei provvedimenti relativi alla revisione e negli allegati e come meglio illustrato nei successivi paragrafi – che gli enti risultano aver accertato l'assenza di profili di criticità per 165 delle citate 230 partecipazioni mantenute senza alcuna azione di razionalizzazione.

Nello specifico, fanno parte delle 165 partecipazioni mantenute:



a) n. 82 partecipazioni relative alla società IN.VA. S.p.A., società *in house* "a controllo analogo congiunto" (art. 2, comma 1, lett. d), TUSP), alla quale l'art. 21 della legge regionale n. 8 del 2013 ha affidato lo svolgimento delle funzioni di centrale unica di committenza regionale, oltre alla realizzazione e gestione del sistema informativo del settore pubblico regionale. Come già evidenziato nelle precedenti relazioni di questa Sezione², la maggior parte delle quote della società è detenuta dalla Regione (75,357 per cento) e dall'USL Valle d'Aosta (9,7703 per cento). La situazione delle partecipazioni degli enti locali permane simile alle precedenti revisioni, con quote pari allo 0,0097, fatta eccezione per il Comune di Aosta, che detiene una partecipazione pari al 14,21 per cento (cui si aggiunge lo 0,0098 per cento detenuto indirettamente per il tramite di APS S.p.A.).

Come per le precedenti revisioni, la generalità degli enti ha giustificato tale partecipazione con riferimento alla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 4 del TUSP, in particolare alla produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (comma 1), alla produzione di un servizio di interesse generale (comma 2, lett. a), alla produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (comma 2, lett. d). La società, peraltro, non rientra in nessuna delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP;

b) n. 83 partecipazioni relative al Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), società cooperativa incaricata, per espressa disposizione normativa regionale, dell'esercizio in forma associata di funzioni e servizi comunali, in qualità di organo esecutivo del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL);

c) n. 65 ulteriori partecipazioni confermate dagli enti senza azioni di razionalizzazione. Di queste, n. 33 risultano essere relative a società che gestiscono impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitata in aree montane (26 partecipazioni), a società *in house* (6)<sup>3</sup>, a una società che gestisce una casa da gioco (Casinò de la Vallée S.p.A.), mantenute in quanto conformi al TUSP, e n. 31 confermate senza azioni di

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Le società *in house* sono le seguenti: Azienda pubblici servizi (A.P.S S.p.A); IN.VA. S.p.A.; Chamois Servizi s.r.l.; Envers s.r.l.; Centro servizi Courmayeur s.r.l.; Gressoney-Sport Haus s.r.l.



 $<sup>^{2}</sup>$  Vedi deliberazioni della Sezione nn. 12/2018, 12/2020 e n. 13/2021

razionalizzazione, pur avendovi rilevato le criticità rispetto ai requisiti ed ai parametri prescritti dal TUSP, come meglio esplicitato nell'esame dei singoli Comuni.

## 4.2 Enti che detengono partecipazioni solo in IN.VA. S.p.A. e CELVA

In continuità con le precedenti relazioni, la Sezione ritiene utile nel presente paragrafo illustrare i principali dati forniti dagli enti sulle due società in argomento, al fine di dimostrare il rispetto dei requisiti di cui al citato art. 20, comma 2, del TUSP.

Nella successiva tabella sono riepilogati i dati relativi a IN.VA S.p.A. e CELVA, con riferimento al 2021:

Società	componenti organo di controllo	compensi organo di controllo	componenti cda	compenso amministratori	Numero medio di dipende nti	Costi del personale
IN.VA. S.p.A.	3	45.600,00	3	71.000,00	244	12.368.057,00
CELVA	1	3.172,00	5	48.000,00	13	670.331,00

Relativamente alla società IN.VA. S.p.A., nel corso del 2021 la società ha proceduto alla fusione per incorporazione della "Servizi Previdenziali Valle d'Aosta S.p.A.", in attuazione del piano di razionalizzazione, adottato dalla Regione con deliberazione del Consiglio regionale n. 187/XVI del 16 dicembre 2020, con trasferimento dell'intero patrimonio e di tutti i rapporti giuridici in essere della società incorporata. A seguito dell'operazione, la quota detenuta dalla Regione nella società IN.VA. S.p.A. è passata dal 75% al 75,357% e quella detenuta dai Comuni dallo 0,0098% allo 0,0097%. IN.VA. S.p.A. ha un numero medio di dipendenti pari a 244 (9 dirigenti; 9 quadri e 226 impiegati), per un costo complessivo di euro 12.368.057, con un Consiglio di amministrazione composto da 3 componenti al pari del numero dei componenti dell'organo di controllo, come dettagliato nella precedente tabella n. 5.

Nelle successive tabelle n. 6 e n. 7, sono riepilogati i dati economici della società.



Tab. n. 6 - Risultati di esercizio di IN.VA. S.p.A. dal 2017 al 2021.

RISULTATO DI ESERCIZIO		
2021	367.618,00	
2020	465.208,00	
2019	240.682,00	
2018	560.137,00	
2017	656.668,00	

Nell'ultimo quinquennio, la società non registra perdite.

Il fatturato medio supera il milione di euro, come richiesto dall'art. 20, comma 2, lett. e) e come di seguito evidenziato:

Tab. n. 7 - Fatturato di IN.VA. S.p.A. dal 2019 al 2021

FATTURATO		
2021	20.084.119,00	
2020	18.036.392,00	
2019	17.661.908,00	
Fatturato medio	18.594.139,00	

Relativamente alla società CELVA, i dati denotano la sostanziale conformità al dettato del TUSP, come meglio illustrato nelle seguenti tabelle.

Tab. n. 8 - Risultato di esercizio ultimo quinquennio.

RISULTATO DI ESERCIZIO		
2021	63.166,00	
2020	41.455,00	
2019	10.159,00	
2018	87.992,00	
2017	-13.996,00	

Tab. n. 9 - Fatturato medio nell' ultimo triennio

FATTURATO		
2021	1.696.372,00	
2020	1.764.947,00	
2019	1.758.298,00	
Fatturato medio	1.739.872,00	



Per quanto riguarda la società CELVA, tenuto conto delle precipue funzioni svolte a favore dei soci, e delle motivazioni addotte, in continuità con quanto già affermato nella relazione di questa Sezione n. 13/2021 e nella successiva deliberazione n. 23/2022, gli enti locali hanno correttamente deliberato il mantenimento della predetta partecipazione, tenuto conto, peraltro, che il CELVA non ricade in alcuna delle condizioni previste dall'art. 20, comma 2, del TUSP.

# 5. Analisi delle partecipazioni dei singoli Comuni.

#### 5.1 Comune di ARVIER

Il Comune di Arvier<sup>4</sup> ha deliberato il mantenimento senza interventi, oltre delle partecipazioni in CELVA e in IN.VA. S.p.A., anche della partecipazione nella società Planaval s.r.l, nella quale detiene una quota dell'80% (valore nominale 80.000,00 euro). Tale società non registra perdite negli ultimi esercizi e il fatturato medio è pari a euro 905.725,33, come meglio illustrato nelle due successive tabelle.

Tab. n. 10 - Risultato di esercizio

RISULTATO D'ESERCIZIO		
2021	36.208,00	
2020	350.014,00	
2019	201.319,00	
2018	349.638,00	
2017	67.597,00	

Tab. n. 11- Fatturato

FATTURATO		
2021	615.331,00	
2020	946.145,00	
2019	749.426,00	
2018	1.020.578,00	
FATTURATO MEDIO	831.713,25	

Il Comune ha deciso di mantenere la partecipazione nella società Planaval S.r.l. pur in presenza della criticità di cui al comma 2 dell'art. 20, lett. b), del TUSP (la società ha un unico amministratore e nessun dipendente) e alla lettera d) con un fatturato medio al di sotto - seppur non di molto - della soglia prevista dalla normativa.

Il Comune ribadisce la scelta, già attuata con la precedente revisione, di mantenere la partecipazione nonostante la società abbia un numero di amministratori superiore al

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Il Comune ha trasmesso, tramite ConTe, la deliberazione n. 39 del 29.12.2022



31

numero dei dipendenti, "atteso che la gestione viene affidata ad una Società specializzata nella gestione di centrali idroelettriche" e specifica che il mantenimento è stato deliberato anche perché l'art. 4, comma 7, del TUSP consente partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili. L'Ente specifica, inoltre, che la società partecipata non comporta oneri a carico del bilancio e, nella relazione sull'attuazione del Piano, precisa di aver percepito utili (65.000 euro).

In continuità con le precedenti relazioni, la Sezione prende atto delle motivazioni addotte dall'Ente a fronte delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP, tenuto conto del settore in cui opera e dei maggiori oneri rispetto a un'esternalizzazione, in ragione delle specializzazioni richieste in questo particolare settore e della redditività della società, come indicato dall'Ente. La Sezione rinnova l'invito all'Ente a monitorare il fatturato, in quanto ancora al di sotto – seppur non di molto - della soglia richiesta dalla normativa.

Con lettera del 15 giugno 2023, la Sezione ha trasmesso all'Ente l'estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall'analisi della documentazione non erano emerse particolari criticità, qualora l'Ente non avesse formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero stati oggetto di approvazione definitiva.

L'Ente non ha fatto pervenire osservazioni.

#### 5.2 Comune di BRISSOGNE

Il Comune<sup>5</sup> detiene le partecipazioni nelle seguenti società:

- IN.VA. S.p.A.;
- CELVA;
- Autoporto Valle d'Aosta S.p.A.: quota dell'1%;
- Società Idroelettrica Laures S.r.l (Laures s.r.l): quota del 70%.

Relativamente a tale ultima società, operante nel campo idroelettrico, la Sezione rileva la presenza della criticità di cui all'art. 20, comma 2, lett. b), del TUSP (la società ha un amministratore e nessun dipendente). Il Comune, pur in presenza della predetta criticità,

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Il Comune ha trasmesso la deliberazione n. 59 del 29.12.2022



ha deciso di mantenere, senza interventi di razionalizzazione, la partecipazione detenuta nella Idroelettrica Les Laures s.r.l., ritenendola strettamente necessaria al perseguimento delle finalità dell'ente, e specificando che "la società è priva di dipendenti in quanto la gestione operativa della centrale di produzione non giustifica la dotazioni di personale dipendente ma può essere più sufficientemente gestita acquisendo il servizio in outsourcing. A tal fine i servizi necessari al proprio funzionamento, quali la gestione della centrale idroelettrica, la sua manutenzione ordinaria e la gestione amministrativa sono stati interamente esternalizzati".

Relativamente alla società Autoporto Valle d'Aosta (quota detenuta 1%), l'Ente ne ha deliberato la dismissione tramite alienazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del TUSP. Al 31 dicembre 2021, l'Ente risulta ancora detentore della partecipazione. La Sezione rileva che la partecipazione è stata dismessa nel corso del 2022. Infatti, come indicato dall'Ente, il 16 maggio 2022, è avvenuta la cessione della quota detenuta dal Comune alla società Finaosta S.p.A. L'importo della cessione, pari a euro 380.000, è stato incamerato nel bilancio comunale.

Con lettera del 15 giugno 2023, la Sezione ha trasmesso all'Ente l'estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall'analisi della documentazione non erano emerse particolari criticità, qualora l'Ente non avesse formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero stati oggetto di approvazione definitiva.

L'Ente non ha fatto pervenire osservazioni.

#### 5.3 Comune di BRUSSON

Il Comune ha effettuato l'esame e l'approvazione della ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021 con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 30 dicembre 2022. L'Ente ha deciso il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle partecipazioni detenute in IN.VA. S.p.A. (quota dello 0,0097%), in CELVA (1,19%) e nella società di impianti a fune Monterosa S.p.A. (0,1905%), con motivazioni da ritenere adeguate.

Per quanto concerne la Ayas-Brusson Energie S.r.l. (20%), nella quale l'Ente deteneva, alla data del 31 dicembre 2021, ancora una quota pari al 20 per cento, risulta che, alla fine del



2022, ha dismesso le quote di partecipazione detenute, concludendo una procedura di dismissione deliberata nelle precedenti revisioni.

La Sezione prende atto della conclusione della procedura.

Con lettera del 15 giugno 2023, la Sezione ha trasmesso all'Ente l'estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall'analisi della documentazione non erano emerse particolari criticità, qualora l'Ente non avesse formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero stati oggetto di approvazione definitiva.

L'Ente non ha fatto pervenire osservazioni.

## 5.4 Comune di COGNE

L'Ente, con deliberazione del Consiglio comunale n. 34/2022, ha approvato la revisione ordinaria delle seguenti partecipazioni dirette detenute al 31 dicembre 2021:

- CELVA (1,19%);
- IN.VA. S.p.A. (0,0097%);
- Pila S.p.A. (0,0202 %);
- G.E.C. S.r.l. (80%).

La Sezione rileva, peraltro, come già evidenziato in sede di controllo delle precedenti revisioni, che la G.E.C. S.r.l. è mantenuta senza azioni di razionalizzazione, benché siano presenti alcune delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP (ha un solo amministratore e nessun dipendente e non raggiunge il limite di fatturato richiesto dalla normativa), come meglio illustrato nelle successive tabelle:

Tab. n. 12 - Risultato d'esercizio

RISULTATO D'ESERCIZIO		
2021	53.870,00	
2020	171.967,00	
2019	127.656,00	
2018	106.385,00	
2017	6.138,00	
2016	-88.245,00	



Tab. n. 13- Fatturato

FATTURATO	
2021	761.020,00
2020	800.513,00
2019	793.961,00
2018	847.180,00
2017	775.566,00
2016	700.923,00
FATTURATO MEDIO	774.556,33

Nella relazione relativa alla ricognizione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020 (cfr. deliberazione della Sezione n. 23/2022), la Sezione aveva preso atto della decisione di mantenere, senza interventi di razionalizzazione, tale società, a fronte delle due criticità di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP (nessun dipendente e un unico amministratore e livello di fatturato inferiore a quanto richiesto della normativa) e aveva invitato l'Ente, in sede di controdeduzioni, a trasmettere adeguate motivazioni a supporto delle scelte operate. L'Ente aveva comunicato che l'omessa indicazione delle motivazioni era dovuta a "mero errore" e aveva, inoltre, specificato che il mantenimento della partecipazione era motivato dal fatto che la società persegue finalità di interesse generale e produce energia da fonti rinnovabili. Aveva, inoltre, sostenuto che, sebbene l'attività di produzione e vendita di energia idroelettrica non rientri tra gli ambiti di intervento tipici dell'Ente, essa possa comunque essere collegata alle finalità istituzionali dell'ente, che "si propone, con questa attività di tipo imprenditoriale, di sfruttare un'importante risorsa localizzata nel proprio territorio, quale è l'acqua, per acquisire a bilancio risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione di altre attività istituzionali dell'ente, volte allo sviluppo economico e sociale della propria collettività."

In merito alla presenza della criticità di cui all'articolo 20, comma 2, del TUSP l'Ente aveva evidenziato che l'assenza di personale dipendente in capo alla società stessa fosse "ampiamente giustificata dall'elevata professionalità ed interdisciplinarietà del servizio da svolgere" per il quale occorre personale specializzato.



La Sezione rimarca che nella deliberazione n. 34/2022, con la quale l'Ente ha approvato la ricognizione oggetto del presente referto, non sono rinvenibili le motivazioni per il mantenimento della partecipazione nella società G.E.C., come già segnalato lo scorso anno. In sede di contraddittorio, con nota del 15 giugno 2023, la Sezione ha invitato l'Ente a esplicitare le motivazioni alla base delle scelte operate, in un'ottica di trasparenza e aderenza al dettato normativo.

L'Ente, in riscontro alla richiesta, ha fatto pervenire una relazione contenente le precisazioni in merito alle motivazioni per il mantenimento della partecipazione. Dopo aver brevemente illustrato le ricadute positive del "progetto GEC Energie" nell'ambito della produzione di energia tramite fonti rinnovabili, l'Ente, con riferimento alla criticità relativa alla presenza di un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, ha evidenziato che "la particolare tipologia di attività svolta dalla società richiede competenze tecniche varie e specializzate che necessitano di essere affidate all'esterno onde evitare di dover provvedere a numerose assunzioni di lavoratori dipendenti con inevitabile aggravio di costo del lavoro e oneri contributivi. Inoltre, la nomina di un Amministratore Unico e di un solo Revisore Legale, con compensi decisamente contenuti dovrebbe ritenersi un ulteriore "intervento di razionalizzazione e miglioramento della gestione partecipativa".

Relativamente alla seconda criticità, relativa al limite di fatturato inferiore alla soglia minima normativamente prevista, l'Ente ha segnalato che "il fatturato si è stabilizzato oltre i 700.000 euro annui (si ricorda che negli anni 2014 e 2015 era stato rispettivamente pari a 282.894 euro e 346.398 euro). Si ritiene, pertanto, che tali numeri in costante miglioramento, seppur ancora lontani dalla soglia di 1 milione di euro prevista dall'art. 20 co. 2 lett. d) del TUSP, rappresentano un risultato importante e non trascurabile per la nostra piccola realtà di montagna. Infatti, è di difficile comprensione e quantomai surreale il fatto che lo stesso limite di cui alla citata lettera d) debba applicarsi ad una partecipazione detenuta da un Ente Comunale di 1.400 abitanti quanto a quella detenuta da un Ente Comunale di milioni di abitanti".

La Sezione prende atto di quanto comunicato dall'Ente e dell'impegno dello stesso a effettuare, oltre a un costante monitoraggio dell'andamento societario, anche un confronto con l'organo di amministrazione della società, al fine di individuare ulteriori margini di miglioramento dei risultati aziendali.



La Sezione invita, tuttavia, l'Ente a inserire le considerazioni e le motivazioni addotte in sede di contraddittorio nel testo della deliberazione che avrà a oggetto la prossima revisione ordinaria, in ossequio al dettato della legge n. 241/1990 e in linea con i principi di trasparenza, adeguata motivazione e buon andamento dell'azione amministrativa.

#### 5.5 Comune di ETROUBLES

Il Comune di Etroubles ha adottato la revisione ordinaria con deliberazione n. 34 del 30 dicembre 2022. L'Ente detiene, oltre alle partecipazioni in CELVA e in IN.VA. S.p.A., le seguenti partecipazioni dirette:

- PILA S.p.A. (quota pari allo 0,2471%);
- Etroubles Energie S.r.l. (quota pari al 60%);
- Saint-Rhémy-en-Bosses Energie S.r.l. (quota pari al 19%).

Il Comune ha deliberato il mantenimento senza interventi per tutte le partecipazioni detenute.

Per le due società operanti nel settore della produzione di energia elettrica, permangono le criticità già segnalate anche dalla Sezione nelle precedenti revisioni:

- art. 20, comma 2, lett. b): nessun dipendente e un solo amministratore;
- art. 20, comma 2, lett. c): svolgimento di attività similari l'una nei confronti dell'altra e di cui alla lettera g), con conseguente necessità di aggregazione.

Per la società Etroubles Energie S.r.l. permane anche la criticità di cui all'art. 20, comma 2, lett. d), vale a dire una soglia di fatturato inferiore a quanto richiesto dalla normativa.

All'esito del controllo effettuato sulla precedente revisione ordinaria con deliberazione n. 23/2022, la Sezione aveva preso atto delle scelte di mantenimento operate dall'Ente, che, peraltro, aveva proceduto ad affidare un incarico ad apposita società per l'assistenza nella valutazione, nella definizione e predisposizione di stime e atti per la procedura di aggregazione delle due società. La Sezione si era riservata ulteriori determinazioni nella successiva revisione, una volta conosciuti gli esiti dell'incarico affidato ai fini della valutazione della procedura di aggregazione.



L'Ente ha comunicato che, in data 8 settembre 2022, gli enti soci delle due società hanno ricevuto la perizia di stima redatta da apposito consulente, allegata quale parte integrante alla citata deliberazione n. 34/2022. In sintesi, sulla base di quanto asserito dal consulente "non esiste, in generale, un obbligo di liquidazione delle quota, a condizione che si dimostri la coerenza tra funzioni dell'ente locale e l'attività della sua partecipata (art. 4) e la convenienza ad esercitarle secondo la modalità prescelta (art. 5), cosa che qui ci pare pacifica, essendo l'attività prevista esplicitamente nell'art. 4 e non comportando oneri per i Comuni soci; - nel caso di specie non esiste alcun obbligo di dismissione o alla aggregazione (art. 20, c. 2) bensì quella di motivare adeguatamente la scelta di mantenimento delle due partecipazioni", l'Ente ha deciso di non procedere all'aggregazione delle due società e di non adottare misure di razionalizzazione.

Le motivazioni addotte sono di seguito riportate: "Come precisato nella deliberazione del Consiglio comunale di dicembre 2022 relativa alla Revisione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente nel 2021, è stata avviata una fase di valutazione, definizione e predisposizione di stime ed atti per una procedura di aggregazione delle società, tenendo conto delle importanti risorse che annualmente confluiscono sui bilanci per effetto della distribuzione dei relativi dividendi. A conclusione del lungo iter, l'Amministrazione ha ritenuto non conveniente un intervento di aggregazione/fusione che determinerebbe minor redditività, alti costi a carico dell'ente ed in generale assenza di convenienza economica. Quanto al rapporto numerico dipendenti/amministratori, la situazione è in corso di valutazione in quanto la gestione delle società è affidata al socio privato F.lli Ronc S.r.l. che la effettua con proprio personale specializzato nella gestione di centrali idroelettriche e, si ritiene, con costi inferiori a quelli che dovrebbero sostenere le società assumendo personale dipendente. Al fine di razionalizzare e contenere i costi di gestione di dette società, le Amministrazioni hanno definito un Amministratore unico (uguale per entrambe le società) e hanno optato per la nomina del medesimo revisore dei conti."

La Sezione prende atto delle decisioni dell'Ente.

Con lettera del 15 giugno 2023, la Sezione ha trasmesso all'Ente l'estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall'analisi della documentazione non erano emerse particolari criticità, qualora l'Ente non avesse formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero stati oggetto di approvazione definitiva.

L'Ente non ha fatto pervenire osservazioni.



#### 5.6 Comune di FENIS

Il Comune, che ha approvato la revisione con deliberazione n. 43 del 29 dicembre 2022, detiene, oltre alle partecipazioni in IN.VA. S.p.A. e CELVA, una partecipazione diretta in Hydro Electrique Clavalité S.p.A., pari al 36%. In continuità con le precedenti revisioni, l'Ente ne ha deciso il mantenimento senza interventi, benché tale società presenti la criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettera b), del TUSP, in quanto non ha dipendenti e ha un numero di amministratori pari a 3 (di cui uno nominato dall'ente medesimo).

L'Ente ribadisce le motivazioni già addotte per il mantenimento, con particolare riferimento all'importanza che tale partecipazione riveste come fonte di entrata nel bilancio. Negli ultimi esercizi, infatti, i dividendi o la distribuzione di riserve pregressi deliberati dall'assemblea degli azionisti a favore dell'Ente sono i seguenti:

- esercizio 2015: € 194.916,00;
- esercizio 2016: € 180.000,00;
- esercizio 2018: € 538.073,00;
- esercizio 2019: € 864.000,00;
- esercizio 2020: € 775.800,00.

Per quanto riguarda la criticità di cui all'art. 20, comma 2, lett. b), il Comune specifica che "la gestione di centrali idroelettriche richiede personale altamente specializzato che la società reperisce esternalizzando il servizio di gestione al fine di ottimizzare i relativi costi".

La Sezione, in continuità con i precedenti referti, prende atto della scelta di mantenere senza interventi di razionalizzazione la partecipazione detenuta in tale società, tenuto conto della redditività della società e, con riferimento al personale, del fatto che soluzioni diverse comporterebbero oneri maggiori rispetto all'esternalizzazione.

Con lettera del 15 giugno 2023, la Sezione ha trasmesso all'Ente l'estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall'analisi della documentazione non erano emerse particolari criticità, qualora l'Ente non avesse formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero stati oggetto di approvazione definitiva.

L'Ente non ha fatto pervenire osservazioni.



## 5.7. Comune di FONTAINEMORE

L'Ente ha trasmesso la deliberazione n. 40 del 30 novembre 2022, con la quale ha approvato la ricognizione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021. Oltre alle partecipazioni in IN.VA. S.p.A. e CELVA, detiene una partecipazione diretta nella società S.I.V. S.r.l. - SOCIETA' IDROELETTRICA VARGNO S.I.V. S.r.l., con una quota di partecipazione pari all'80,00%.

La predetta società idroelettrica presenta le criticità di cui alla lett. b), comma 2, dell'art. 20 del TUSP (un amministratore e nessun dipendente) e non raggiunge, per un importo non così rilevante, il livello di fatturato medio richiesto dalla normativa (art. 20, comma 2, lett. d).

Nonostante le due criticità, l'Ente ne giustifica il mantenimento in quanto la società, operando nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ricade nell'articolo 4, comma 7, del TUSP che ammette espressamente le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente "la produzione di energia da fonti rinnovabili". In merito alla criticità dell'assenza di dipendenti rispetto agli amministratori, il Comune ribadisce quanto già affermato nella precedente ricognizione, e specifica che la società "non ha una propria gestione autonoma ma viene gestita dalla F.lli Ronc Srl, costruttore dell'impianto e socio di minoranza, così come la stessa F.lli Ronc Srl gestisce anche la parte commerciale, amministrativa, contabile e fiscale. È pertanto una Società non dotata di una propria struttura operativa e, in quanto tale, non necessita di conseguenza di personale dipendente. Trattandosi, infatti, di un settore molto particolare e specializzato, è del tutto logico ed evidente l'interesse per il Comune, socio di maggioranza, che la gestione sia fatta da Società che, oltre ad aver realizzato l'impianto, ha maturato nel tempo e nello specifico settore grande e consolidata esperienza. La F.lli Ronc Srl, infatti, primario operatore in Valle sempre nello specifico settore, è titolare in proprio o in partecipazione (sempre Comuni e Consorzi) di numerosi impianti gestiti in forma centralizzata. Da qui la logica dell'affidamento della gestione complessiva dell'impianto alla stessa F.lli Ronc Srl dettata, oltre che dal buonsenso, dalle indubbie e specifiche capacità tecniche, commerciali e imprenditoriali della stessa. Ciò premesso, l'Ente dichiara che "tutti gli elementi sopra esposti comprovano che la partecipazione da parte del Comune di Fontainemore alla Società Idroelettrica Vargno s.r.l. è da



ritenersi coerente con la vigente normativa in materia di società a partecipazione pubblica e dunque legittima".


La Sezione prende atto della scelta operata dall'Ente, tenuto conto che la società presenta dati di bilancio positivi e che l'Ente ha percepito utili nel 2021.

Con lettera del 15 giugno 2023, la Sezione ha trasmesso all'Ente l'estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall'analisi della documentazione non erano emerse particolari criticità, qualora l'Ente non avesse formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero stati oggetto di approvazione definitiva.

L'Ente non ha fatto pervenire osservazioni.

## 5.8 Comune di GRESSONEY-SAINT-JEAN

Con deliberazione n. 37 del 29 dicembre 2022, il Comune ha approvato la revisione ordinaria delle partecipazioni detenute, così come illustrato nel grafico sottostante:



L'Ente ha deliberato il mantenimento delle suddette partecipazioni senza interventi di razionalizzazione.



La società *in house* Gressoney Sport Haus è stata costituita per la gestione dell'omonimo impianto sportivo denominato, che ospita al suo interno il palazzetto dello sport, una piscina, una palestra e vari campi da gioco.

L'Ente ha fornito i seguenti dati sulla società:

Numero medio dipendenti (e)	3
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (f)	26.151,00
Compensi amministratori	10.500,00
Compensi componenti organo di controllo	1

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)		
2021	14.144,00	
2020	6.873,00	
2019	1.457,00	
2018	4.834,00	
2017	9.511,00	

FATTURATO			
2021	104.778,00		
2020	120.226,00		
2019	133.821,00		
FATTURATO MEDIO	118.499,00		

Sulla base dei predetti dati, risulta evidente il permanere della criticità di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 20 del TUSP, con un fatturato medio sotto soglia.

Il Comune ha deciso di mantenere la partecipazione, specificando, nella revisione ordinaria, che "verificato il livello di vetustà e ammaloramento dell'immobile e appurata l'impercorribilità della soluzione progettuale ipotizzata dalla precedente Amministrazione- non solo per l'ammontare dell'investimento iniziale ma anche per la sua insostenibilità nel lungo periodo, ha stanziato cospicue risorse, integrate da finanziamenti statali e regionali, al fine di:

- effettuare una manutenzione straordinaria dell'immobile (in particolare degli impianti tecnologici);
- effettuare una revisione architettonica volta a ottimizzare gli spazi;
- effettuare interventi di efficientamento energetico, ambientale ed economico, al fine di un contenimento dei costi ordinari di manutenzione e delle utenze".

Inoltre, il Comune precisa che "l'avvio degli approfondimenti sull'organizzazione della struttura, richiesti dal revisore dei conti, anche alla luce della deliberazione n. 12 del 28 luglio 2020 della Corte dei Conti, potranno, pertanto, avvenire a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo dei



lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della struttura ricreativo-sportiva di interesse regionale, prevista – secondo il cronoprogramma dell'opera – nell'anno 2026".

L'Ente, in risposta alla richiesta di controdeduzioni di questa Sezione, con nota del 15 luglio 2022, aveva fornito ulteriori elementi, indicando gli avvenimenti di maggior rilievo occorsi sino a tale data<sup>6</sup> . Il 6 ottobre 2022, l'Ente ha aggiudicato i servizi di redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione relativi ai lavori di manutenzione straordinaria della piscina e degli spazi pertinenziali del palazzetto dello sport.

L'Ente sottolinea di voler fornire indicazioni alla società in house per procedere alla locazione di ulteriori spazi all'interno della struttura, al fine di incrementare la redditività dell'immobile.

La Sezione prende atto di quanto indicato dall'Ente.

Con lettera del 15 giugno 2023, la Sezione ha trasmesso all'Ente l'estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall'analisi della documentazione non erano emerse particolari criticità, qualora l'Ente non avesse formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero stati oggetto di approvazione definitiva.

L'Ente non ha fatto pervenire osservazioni.

## 5.9. Comune di INTROD

Il Comune di Introd ha adottato la deliberazione n. 55 del 28 novembre 2022, con la quale, nei termini prescritti, ha effettuato la revisione ordinaria, decidendo di mantenere, senza alcuna azione di razionalizzazione, le partecipazioni detenute in: IN.VA. S.p.A., CELVA s.c.r.l., nonché le partecipazioni dirette detenute nelle società idroelettriche Electrorhêmes S.r.l e Meyes S.r.l., in linea di continuità con le precedenti revisioni periodiche.

Nel dettaglio, relativamente alla società Electrorhêmes S.r.l.<sup>7</sup> permane la criticità di cui all'art. 20, comma 2, lett. b), anche se, come meglio esplicitato nelle motivazioni, la società

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> La società Electrorhêmes srl è stata costituita il 6 giugno 1989 e ha attualmente un capitale sociale suddiviso come segue: Comune di Rhemes-Saint-Georges 16,19%; Comune di Rhemes-Notre-Dame 16,19%; Comune di Introd 16,19%; F.lli Ronc S.r.l 51,42%.



<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cfr. deliberazione della Sezione n. 23/2022.

medesima non necessita di dipendenti, in quanto affida a una ditta specializzata in centrali idroelettriche l'attività di gestione amministrativa. Le motivazioni restano le medesime indicate nelle precedenti revisioni e l'Ente ha precisato, inoltre, che "nel~2022~sono~stati~accertati~sul~bilancio~del~comune~e~64.771" quali utili derivanti dall'esercizio 2021.

Anche nella revisione in argomento, il Segretario comunale ribadisce il parere favorevole in merito alla legittimità del mantenimento delle prime delle tre società partecipate.

Con riferimento, invece, alla società Meyes S.r.l., "pur riconoscendo l'opportunità della scelta dell'amministrazione di mantenerla senza interventi in considerazione dell'indubbio vantaggio sul bilancio comunale e riconoscendo altresì la legittimità dell'oggetto sociale ai sensi dell'art. 4 del TUSP e la validità delle motivazioni espresse e riportate nelle schede 03.02 e 04 relativamente al fatto che la società risulti priva di dipendenti e al fatto che essa svolga attività assimilabile, ma non uguale, rispetto alla società Electrorhêmes srl, si evidenzia la sussistenza delle criticità in merito alla quota minima posseduta dal soggetto privato ai sensi dell'art. 17, comma 1, del TUSP, che, peraltro, comporta un indubbio vantaggio economico per il Comune grazie a una maggiore quota di riparto di utili" e all'importo del fatturato che non supera il milione di euro quale media sul triennio 2019-2020-2021, che peraltro è mitigata dalla tendenza all'aumento generale ed è soggetta a una fluttuazione annua derivante da un elemento (quantità di acqua turbinabile) su cui non si può intervenire".

Ciò premesso, l'Ente ha deliberato il mantenimento della società con motivazioni analoghe a quella della precedente revisione. L'Ente ha accertato sul bilancio 2022 utili pari a euro 40.800, derivanti dall'esercizio societario 2021.

La Sezione prende atto della scelta di mantenere senza interventi di razionalizzazione la partecipazione nelle due società idroelettriche, pur in presenza di alcune criticità di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP, ritenendo sufficientemente esplicitate le motivazioni addotte dall'Ente, come peraltro già rilevato nelle precedenti deliberazioni. Permane condivisibile la scelta operata in considerazione della redditività e della convenienza economica delle partecipazioni, come sottolineato dall'Ente.

Il Segretario comunale, nel formulare il proprio parere di legittimità, segnala la criticità relativa alla quota minima posseduta dal soggetto privato, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del TUSP, inferiore al 30%. Il Segretario, tuttavia, evidenzia che ciò comporta un indubbio



vantaggio economico per il Comune, in quanto garantisce una quota di riparto di utili più elevata.

La Sezione prende atto della criticità segnalata dal Segretario comunale, peraltro mitigata dai maggiori utili derivanti dalla posizione societaria del Comune.

La Sezione ritiene condivisile la scelta operata dall'Ente, tenuto conto anche del particolare contesto economico e territoriale in cui opera la società partecipata, che peraltro appare, dai dati di bilancio, economicamente solida.

Con lettera del 15 giugno 2023, la Sezione ha trasmesso all'Ente l'estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall'analisi della documentazione non erano emerse particolari criticità, qualora l'Ente non avesse formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero stati oggetto di approvazione definitiva.

L'Ente non ha fatto pervenire osservazioni.

## 5.10 Comune di MORGEX

Il Comune, con deliberazione dell'organo consiliare n. 27/2022, ha approvato la revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021, in esito alla quale, in continuità con le precedenti ricognizioni effettuate, possiede partecipazioni in IN.VA. S.p.A., in CELVA e nella società Le Brasier S.r.l. (con una quota di partecipazione del 15,49). Con riferimento, in particolare, a quest'ultima, l'Ente la inserisce ancora tra le partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2021, in quanto la procedura di alienazione – deliberata nelle precedenti revisioni – non si era ancora conclusa. Il Comune ha specificato, nella deliberazione n. 27/2022, che "il contratto di compravendita è stato stipulato il giorno 27.10.2022 sulla base dell'esercizio del diritto di prelazione di un socio al valore offerto in sede di asta pubblica dell'operatore economico". La Sezione prende atto dell'avvenuta conclusione della procedura di alienazione.

Rispetto alle altre partecipazioni detenute, l'Ente ha deciso di mantenere le due partecipazioni in IN.VA. S.p.A. e in CELVA, riproponendo le motivazioni già addotte nelle precedenti revisioni e sulle quali la Sezione non ha osservazioni.



Con lettera del 15 giugno 2023, la Sezione ha trasmesso all'Ente l'estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall'analisi della documentazione non erano emerse particolari criticità, qualora l'Ente non avesse formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero stati oggetto di approvazione definitiva.

L'Ente non ha fatto pervenire osservazioni.

## 5.11 Comune di OLLOMONT

Il Comune ha approvato, con deliberazione n. 36/2022, la ricognizione delle partecipazioni dirette detenute al 31 dicembre 2021. Oltre alle partecipazioni in IN.VA. S.p.A. e CELVA, l'Ente detiene due partecipazioni dirette: una nella società di impianti a fune Pila S.p.A. (0,0018%) e una nella società di produzione idroelettrica Si.Vo. S.r.l. (con una quota del 23%), che, al pari di altre società dello stesso settore, presenta la criticità di cui all'art. 20, comma 2, lett. b), del TUSP, avendo un amministratore e nessun dipendente. Il Comune ha deliberato il mantenimento della partecipazione, motivando la scelta in base alle disposizioni di cui all'art. 24, comma 5-bis, del TUSP a norma del quale "A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione" e delle disposizioni di cui al successivo art. 24, comma 5-ter "Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019".

La Sezione prende atto delle motivazioni addotte dall'Ente.

Con lettera del 15 giugno 2023, la Sezione ha trasmesso all'Ente l'estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall'analisi della documentazione non erano emerse particolari criticità, qualora l'Ente non avesse formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero stati oggetto di approvazione definitiva.

L'Ente non ha fatto pervenire osservazioni.



#### 5.12 Comune di OYACE

L'Ente detiene, oltre alle partecipazioni in IN.VA. S.p.A. e in CELVA, due partecipazioni: nella S.I.T. S.r.l. (Società idroelettrica Tornalla) per una quota del 49% e nella Bois de Gris S.r.l. (quota dell'80%). Il quadro delle partecipazioni è rimasto immutato rispetto alla precedente revisione. Le due società idroelettriche, in analogia ad altre del settore, continuano a presentare la criticità di cui all'art. 20, comma 2, lett. b) (un amministratore e nessun dipendente) del TUSP. L'Ente ne ha deliberato il mantenimento in base alla deroga di cui all'art. 24, comma 5-bis, del TUSP, in analogia al Comune di Ollomont.

L'Ente ritiene, inoltre, giustificata la scelta del mantenimento della società Bois de Gris, per la quale ricorre l'ulteriore criticità del fatturato medio inferiore a quanto richiesto dalla normativa "in considerazione della redditività e della convenienza economica delle partecipazioni". La Sezione prende atto delle motivazioni dell'Ente.


Con lettera del 15 giugno 2023, la Sezione ha trasmesso all'Ente l'estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall'analisi della documentazione non erano emerse particolari criticità, qualora l'Ente non avesse formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero stati oggetto di approvazione definitiva.

L'Ente non ha fatto pervenire osservazioni.

## 5.13 Comune di POLLEIN

Con deliberazione n. 42/2022, il Consiglio comunale di Pollein ha approvato la ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021. L'Ente ha deliberato il mantenimento di tutte le partecipazioni detenute, eccezion fatta per la partecipazione in Autoporto Valle d'Aosta S.p.A. per la quale aveva già deliberato, nelle precedenti ricognizioni, la dismissione. La situazione è illustrata nel grafico seguente:





Con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 28.9.2017 il Comune di Pollein ha stabilito di alienare la partecipazione detenuta nella società Autoporto Valle d'Aosta S.p.A. Tale volontà è stata confermata con le successive deliberazioni n. 54 del 21.12.2018, n. 48 del 20.12.2019, n. 56 del 23/12/2020 e n. 58 del 30/12/2021. Alla data del 31.12.2021 il procedimento di dismissione è ancora in corso.

In merito alla società Autoporto, il Comune ha comunicato che, il 16 maggio 2022, è stata perfezionata la cessione alla società finanziaria regionale Finaosta S.p.A. delle azioni detenute e che l'iter si è concluso con l'accredito della somma dovuta (pari a euro 380.000) sul conto corrente dell'Ente.

Relativamente alla partecipazione nella società Envers s.r.l., l'Ente ne ribadisce il mantenimento con motivazioni analoghe a quelle utilizzate dagli altri enti locali soci.

La Sezione prende atto delle motivazioni addotte dall'Ente in merito alle scelte operate, anche tenuto conto della solidità finanziaria della società e degli interessi perseguiti dalla stessa.

Con lettera del 15 giugno 2023, la Sezione ha trasmesso all'Ente l'estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall'analisi della documentazione non erano emerse particolari criticità, qualora l'Ente non avesse formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero stati oggetto di approvazione definitiva.

L'Ente non ha fatto pervenire osservazioni.

## 5.14 Comune di PRE-SAINT-DIDIER

L'Ente ha inviato la deliberazione n. 37 del 20 dicembre 2022, con la quale ha deliberato la revisione ordinaria delle partecipazioni dirette detenute al 31 dicembre 2021. Relativamente alla partecipazione nella società Valdigne Energie S.r.l. (quota pari al 25%), permane la criticità di cui all'art. 20, comma 2, lett. b), del TUSP: numero di amministratori superiori ai dipendenti. L'Ente ne ha deliberato il mantenimento, in continuità con gli anni precedenti, in quanto risulta strettamente necessaria al perseguimento delle proprie finalità.



La Sezione prende atto della scelta operata dall'Ente.

Con lettera del 15 giugno 2023, la Sezione ha trasmesso all'Ente l'estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall'analisi della documentazione non erano emerse particolari criticità, qualora l'Ente non avesse formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero stati oggetto di approvazione definitiva.

L'Ente non ha fatto pervenire osservazioni.

## 5.15 Comune di RHEMES-NOTRE-DAME

Al 31 dicembre 2021, la situazione delle partecipazioni possedute<sup>8</sup> rimane invariata. Il Comune ha deciso di mantenere senza interventi tutte le partecipazioni detenute (IN.VA. S.p.A., CELVA, Pila S.p.A. e Electrorhêmes). Con particolare riferimento alla tale ultima società operante nel settore idroelettrico, permane la criticità di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP (numero di amministratori pari a cinque rispetto all'assenza dei dipendenti). L'Ente precisa che la società non ha dipendenti "in quanto affida l'attività di gestione amministrativa a ditta specializzata in centrali idroelettriche." L'Ente specifica, inoltre, che non ha sostenuto oneri connessi alla partecipazione, la società è patrimonializzata e ha sempre garantito un'ottima redditività.

L'Ente segnala che "Su richiesta dei comuni partecipanti la società ha in passato sviluppato un calcolo comparativo, che si ritiene di condividere, in base a cui qualora la società in luogo di affidare a terzi la gestione ordinaria di esercizio delle centrali, dovesse dotarsi del personale e dei mezzi (officina meccanica, autocarri, attrezzatura informatica e per il telecontrollo, ecc.) necessari a svolgere la medesima funzione avrebbe un maggior costo di 125.000 euro circa. La gestione di moderne centrali di produzione di energia elettrica richiede elevate professionalità (ingegneristiche, elettrotecniche, informatiche) impiegate in maniera non continuativa e programmabile nel corso dell'anno; tale circostanza non rende né giustificabile, né economicamente sopportabile, l'utilizzo di personale alle dirette dipendenze della società. Si ritiene dal punto di vista tecnico che il mantenimento della partecipazione da parte del comune, oltre che legittima (ai sensi del D.Lgs 175/2016) sia anche opportuna, tenuto tra l'altro conto che per la sua acquisizione e mantenimento non sono stati

 $<sup>^8</sup>$  L'Ente ha trasmesso la deliberazione n. 43 del 7 novembre 2022 con la quale ha approvato la revisione annuale.



direttamente concessi prestiti od accordate garanzie, e che la stessa prevedibilmente garantirà per il futuro importanti risorse di parte corrente."

Valgono le medesime considerazioni già espresse anche per il Comune di Introd, detentore di un'altra quota di partecipazione.

Come già evidenziato nella deliberazione n. 23/2022, relativa all'esame della precedente revisione ordinaria, la Sezione prende atto della scelta di mantenere senza interventi di razionalizzazione la partecipazione nella società idroelettrica, ritenendo sufficienti le motivazioni addotte dall'Ente.

Con lettera del 15 giugno 2023, la Sezione ha trasmesso all'Ente l'estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall'analisi della documentazione non erano emerse particolari criticità, qualora l'Ente non avesse formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero stati oggetto di approvazione definitiva.

L'Ente non ha fatto pervenire osservazioni.

## 5.16 Comune di RHEMES-SAINT-GEORGES

L'Ente ha approvato la revisione ordinaria nei termini prescritti<sup>9</sup>. La situazione non è mutata rispetto alle precedenti revisioni ordinarie e il Comune detiene, al 31 dicembre 2021, oltre alle partecipazioni in IN.VA. S.p.A. e CELVA, la partecipazione nella società idroelettrica Electrorhêmes S.r.l. (16,19%), per la quale sussiste la criticità di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP, come già ampiamente illustrato nel caso dell'altro Comune detentore di analoga partecipazione. In merito a tale aspetto, l'Ente conferma che la società affida a terzi la gestione dei servizi amministrativi e non necessita di personale. L'Ente allega, inoltre, copia di una relazione tecnica nella quale viene effettuata una approfondita analisi dei bilanci della società in questione.

La Sezione prende atto della scelta di mantenere senza interventi di razionalizzazione la partecipazione nella società idroelettrica, pur in presenza della citata criticità di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP, ritenendo sufficienti le motivazioni addotte dall'Ente. Il superamento della criticità del personale comporterebbe oneri maggiori rispetto a

<sup>9</sup> Deliberazione del Consiglio comunale del 29 novembre 2022 n. 49



un'esternalizzazione, in ragione delle specializzazioni richieste in questo particolare settore. La Sezione ritiene, inoltre, condivisibile la scelta in considerazione della convenienza

economica della partecipazione e dell'assenza di oneri a carico del bilancio dell'Ente.

Con lettera del 15 giugno 2023, la Sezione ha trasmesso all'Ente l'estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall'analisi della documentazione non erano emerse particolari criticità, qualora l'Ente non avesse formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero stati oggetto di approvazione definitiva.

L'Ente non ha fatto pervenire osservazioni.

## 5.17 Comune di SAINT-OYEN

Il Comune, all'esito della revisione effettuata, possiede, oltre alle partecipazioni in IN.VA. S.p.A. e CELVA, le partecipazioni dirette nella società Pila S.p.A., nella società Saint-Rhémyen-Bosses Energie S.r.l. e nella società Etroubles Energie S.r.l..

Il Comune ha deliberato il mantenimento di tutte le predette partecipazioni, in continuità con gli anni precedenti. Relativamente alle due società operanti nel settore idroelettrico, le motivazioni addotte tengono conto di un iter di valutazione che ha comportato l'affidamento congiunto con gli altri Comuni di apposita perizia. La Sezione rimanda a quanto indicato per il Comune di Etroubles, ente capofila della Convenzione dell'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) costituito dai Comuni di Etroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses, sottoscritta il 18 settembre 2015.

La Sezione prende atto delle scelte operate dall'Ente.

Con lettera del 15 giugno 2023, la Sezione ha trasmesso all'Ente l'estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall'analisi della documentazione non erano emerse particolari criticità, qualora l'Ente non avesse formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero stati oggetto di approvazione definitiva.

L'Ente non ha fatto pervenire osservazioni.



#### 5.18 Comune di SAINT-RHEMY-EN-BOSSES

Il Comune ha adottato la revisione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021, con deliberazione n. 35/2022.

Nella precedente revisione, il Comune, con deliberazione n. 44/2021, aveva deciso il mantenimento senza interventi delle partecipazioni in IN.VA. S.p.A., CELVA e Pila S.p.A., specificando di aver dato avvio alla procedura di valutazione, definizione e predisposizione di stime, atti per una procedura di aggregazione delle società Saint-Rhemy-en-Bosses Energie S.r.l. e Etroubles Energie S.r.l. Contestualmente, aveva deciso di dare avvio alla procedura di liquidazione della partecipazione nella società De Bosses S.r.l. In merito a quest'ultima procedura, l'Ente ha venduto la quota posseduta per un importo di euro 21.046,77.

Relativamente alla ipotizzata procedura di aggregazione delle altre due partecipazioni detenute nelle società idroelettriche, l'Ente, in analogia a quanto effettuato dai Comuni di Etroubles e Saint-Oyen, ha ritenuto non conveniente un intervento di aggregazione/fusione che determinerebbe minor redditività, alti costi a carico dell'ente ed in generale assenza di convenienza economica.

La Sezione prende atto delle scelte effettuate dall'Ente.

Con lettera del 15 giugno 2023, la Sezione ha trasmesso all'Ente l'estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall'analisi della documentazione non erano emerse particolari criticità, qualora l'Ente non avesse formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero stati oggetto di approvazione definitiva.

L'Ente non ha fatto pervenire osservazioni.

## 5.19 Comune di TORGNON

L'Ente ha provveduto ad approvare, con deliberazione del Consiglio comunale n. 21/2022, la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2021.

Come per le precedenti revisioni, il comune di Torgnon detiene, oltre alle partecipazioni in IN.VA. S.p.A. e CELVA, due partecipazioni: una in una società idroelettrica, la Torgnon Energie S.r.l. (3,39%), e una nella società di impianti a fune Cervino S.p.A. (7,19%).



L'Ente ha deliberato il mantenimento senza interventi di razionalizzazione per tutte le suddette partecipazioni.

Relativamente alla Torgnon Energie S.r.l., permangono le criticità di cui all'art. 20, comma 2, lett. b) (la società ha un amministratore e nessun dipendente) e d) (livello di fatturato inferiore), già presenti nella precedente revisione. La Sezione rileva che sussiste, inoltre, l'ulteriore criticità di cui all'art. 20, comma 2, lett. e) (4 esercizi su 5 in perdita), sulla base dei dati forniti dall'Ente medesimo e come riepilogato nella successiva tabella n. 14:

Tab. n. 14 - Risultato di esercizio

RISULTATO D'ESERCIZIO		
2021	-13.937,00	
2020	-22.438,00	
2019	-155.173,00	
2018	-217.055,00	
2017	842,00	

In merito alla prima criticità, il Comune precisa che "il mancato formale rispetto della condizione espressa nell'art. 20, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 175/2016 sia da addebitare ad una precisa scelta gestionale della società che non prevede la presenza di personale dipendente ma la totale esternalizzazione dei servizi di gestione e manutenzione dell'impianto idroelettrico, nell'ottica di contenere i costi gestionali e garantire una maggiore efficienza aziendale".

Per quanto concerne il mancato raggiungimento della soglia media minima di 1.000.000 € di fatturato nel triennio precedente, il Comune di Torgnon ribadisce quanto già affermato nella precedente revisione. Come già segnalato nella precedente deliberazione di questa Sezione n. 23/2022, il Comune aveva convenuto in giudizio la società Torgnon Energie s.r.l. per l'annullamento di una deliberazione di aumento di capitale. La società si è costituita in giudizio, con comparsa del 25 febbraio 2020, con cui ha chiesto il rigetto delle domande formulate dal Comune.

L'Ente ha specificato che, nel 2021, sono state depositate le memorie di rito ed è stata rinviata l'udienza al 18 gennaio 2022 su istanza congiunta delle parti.



L'Ente evidenzia "in attesa che la vertenza giudiziaria faccia il suo corso o che le parti addivengano a una definizione bonaria", l'intenzione di mantenere la partecipazione senza azioni di razionalizzazione. Al contempo, informa che l'8 luglio 2022 l'Ente, considerati i rischi connessi al contenzioso intrapreso, ha approvato, con deliberazione n. 10/2022, lo schema conciliativo che prevede la cessione dell'intera partecipazione del Comune a BasiK2 s.r.l. In sede di controdeduzioni, con nota del 15 giugno 2023, la Sezione ha chiesto ulteriori aggiornamenti sulla situazione della società intervenuti medio tempore. L'Ente ha riscontrato la richiesta il 27 giugno 2023, comunicando che l'intera quota di partecipazione detenuta nella società Torgnon Energie è stata ceduta con atto notarile registrato il 4 agosto 2022. La Sezione prende atto di quanto comunicato dall'Ente.

## 5.20 Comune di VALGRISENCHE

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 50/2022, l'Ente ha approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate detenute al 31 dicembre 2021. Ha deciso di mantenere senza interventi le partecipazioni in IN.VA. S.p.A. e CELVA con motivazioni adeguate e, contestualmente, ha ribadito la scelta di procedere all'alienazione della partecipazione detenuta nella società Le Châtelet S.r.l., già deliberata nelle precedenti revisioni. La procedura è in corso e l'Ente indica quale termine di conclusione della stessa il 30 giugno 2023.

La Sezione ha invitato l'Ente, con lettera del 15 giugno 2023, in sede di controdeduzioni, a fornire un aggiornamento sulla procedura, tenuto conto della prossimità del termine del 30 giugno.

Con lettera del 3 luglio 2023, il Comune ha fornito riscontro alla predetta richiesta, riportando tutti i provvedimenti adottati in corso d'anno. In sintesi, dopo aver stabilito il valore effettivo del capitale azionario della società, ha deliberato l'ammontare del valore della quota posta a base d'asta e ha approvato e pubblicato un bando di asta pubblica per l'alienazione della quota di partecipazione nella società. Il termine per la presentazione delle offerte era previsto al 30 giugno 2023. L'Ente ha comunicato che non sono pervenute offerte



nel termine indicato e che, conseguentemente, provvederà a pubblicare un nuovo bando con la stima ribassata.

La Sezione invita l'Ente a segnalare gli esiti della procedura di alienazione in occasione della prossima revisione ordinaria.

## 5.21 Comune di VALPELLINE

Oltre alle partecipazioni in IN.VA. S.p.A. e CELVA, il Comune detiene partecipazioni nelle due società idroelettriche C.E.G. (0,28%) e SI.VO. S.r.l. (57%) e ha deciso di mantenerle senza azioni di razionalizzazione, come indicato nella deliberazione n. 40/2022, con la quale ha approvato la revisione annuale.

Relativamente alla Società Si.Vo. S.r.l., permane la criticità di cui all'art. 20, comma 2, lett. b), del TUSP (nessun dipendente e un amministratore) e l'Ente ribadisce le medesime motivazioni espresse nelle precedenti revisioni, con particolare riferimento al fatto che "la gestione delle attività mediante personale assunto comporterebbe un aggravio di costi pari ad euro 123.200,00 annui." Aggiunge, inoltre, che la società è solida finanziariamente e in grado di produrre importanti utili per l'Amministrazione comunale.

La Sezione, in continuità con il precedente referto, prende atto della scelta di mantenere la partecipazione senza interventi di razionalizzazione.

Con lettera del 15 giugno 2023, la Sezione ha trasmesso all'Ente l'estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall'analisi della documentazione non erano emerse particolari criticità, qualora l'Ente non avesse formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero stati oggetto di approvazione definitiva.

L'Ente non ha fatto pervenire osservazioni.

## 5.22 Comune di VALSAVARENCHE

Il Comune di Valsavarenche, con deliberazione n. 7/2022, ha approvato la ricognizione periodica delle partecipazioni detenute. Oltre alle partecipazioni in IN.VA. S.p.A. (con quota pari allo 0,0097%) e CELVA (con quota pari all'1,19%), il Comune detiene una quota



pari al 32% nella società idroelettrica Meyes. L'Ente ha deciso il mantenimento senza interventi della partecipazione detenuta pur in presenza della criticità di cui all'art. 20, comma 2, lett. b) (numero di amministratori superiore ai dipendenti) e di cui al comma 2, lett. d) (presenza di un fatturato inferiore al tetto stabilito dalla normativa).

La Sezione ritiene sufficientemente motivata la scelta operata dall'Ente anche in presenza delle due criticità. Il Segretario comunale, nel formulare il proprio parere favorevole sul mantenimento della società Meyes S.r.l., rileva, tuttavia, la presenza della criticità relativa alla quota minima posseduta dal soggetto privato, inferiore al 30%, problematica emersa anche con riferimento all'analoga partecipazione detenuta dal Comune di Introd e dal Comune di Villeneuve. La Sezione prende atto di tale criticità, peraltro mitigata dai maggiori utili derivanti dalla posizione societaria dell'Ente, come evidenziato dal Comune di Introd che, nella propria revisione, ha specificato che la maggiore quota societaria garantisce un riparto di utili più elevato.

La Sezione ritiene condivisile la scelta operata dall'Ente, tenuto conto anche del particolare contesto economico e territoriale in cui opera la società partecipata, che peraltro appare, dai dati di bilancio, economicamente solida.

Con lettera del 15 giugno 2023, la Sezione ha trasmesso all'Ente l'estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall'analisi della documentazione non erano emerse particolari criticità, qualora l'Ente non avesse formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero stati oggetto di approvazione definitiva.

L'Ente non ha fatto pervenire osservazioni.

## 5.23 Comune di VILLENEUVE

L'Ente ha deliberato di mantenere tutte le partecipazioni detenute: IN.VA. S.p.A., CELVA e Meyes S.r.l.

Per quanto concerne le motivazioni per il mantenimento della società Meyes S.r.l., per la quale permangono le criticità di cui all'art. 20, comma 2, lett. b) e d), il Comune, in merito alla prima criticità, ribadisce quanto già espresso nella precedente revisione. In merito alla seconda criticità, specifica che "il fatturato medio, pur essendo inferiore al limite previsto, è in



continuo aumento, anche a seguito dell'entrata in funzione di nuovi centrali, e non si rileva la necessità di interventi di razionalizzazione. Sono inoltre al vaglio due progetti per la captazione di nuove sorgenti che consentirebbero un ulteriore incremento della produzione".

Il Segretario dell'Ente nel formulare il proprio parere favorevole sul mantenimento della società Meyes S.r.l. rileva, tuttavia, la presenza della criticità relativa alla quota minima posseduta dal soggetto privato, inferiore al 30%, problematica emersa anche con riferimento all'analoga partecipazione detenuta dagli altri Comuni soci, Introd e Valsavarenche.

La Sezione prende atto di tale criticità, peraltro mitigata dai maggiori utili derivanti dalla posizione societaria dell'Ente, come evidenziato dal Comune di Introd che, nella propria revisione, ha specificato che la maggiore quota societaria garantisce un riparto di utili più elevato.

La Sezione ritiene condivisile la scelta operata dall'Ente, tenuto conto anche del particolare contesto economico e territoriale in cui opera la società partecipata, che peraltro appare, dai dati di bilancio, economicamente solida.

La Sezione, inoltre, prende atto della scelta di mantenere senza interventi di razionalizzazione la partecipazione nella società idroelettrica, pur in presenza della criticità di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP (assenza di personale), ritenendo sufficienti le motivazioni addotte dall'Ente. Il superamento della criticità comporterebbe, infatti, oneri maggiori rispetto a un'esternalizzazione, in ragione delle specializzazioni richieste in questo particolare settore.

La Sezione ritiene, inoltre, condivisibile la scelta, in considerazione della convenienza economica della partecipazione e dell'assenza di oneri a carico del bilancio dell'Ente.

Con lettera del 15 giugno 2023, la Sezione ha trasmesso all'Ente l'estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall'analisi della documentazione non erano emerse particolari criticità, qualora l'Ente non avesse formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero stati oggetto di approvazione definitiva.

L'Ente non ha fatto pervenire osservazioni.



Saint-Vincent, il Comune di Valtournenche e il Comune di Gressan.

# 6. La revisione ordinaria in alcuni Comuni specificamente individuati

Esaminati i dati generali della revisione effettuata dagli enti locali della Regione e le criticità tuttora presenti in alcune delle partecipazioni detenute, l'analisi condotta dalla Sezione si è incentrata su un campione di 6 Comuni, individuati in ragione delle particolari caratteristiche socio-demografiche e della dimensione quantitativa dei rispetti bilanci. Gli enti individuati sono: il Comune di Aosta (unico ente locale che supera i 5.000 abitanti sui 74 comuni della regione), il Comune di Courmayeur, il Comune di Ayas, il Comune di

## 6.1 Comune di AOSTA

Il Comune di Aosta ha trasmesso, mediante l'applicativo ConTe, la documentazione relativa alla revisione periodica attuata entro il 31 dicembre 2021 e in particolare:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 163/2022, con cui è stata approvata la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 198 del 15 dicembre 2021 con riferimento alle partecipazioni detenute al 31.12.2020 (art. 20, comma 4, del d. lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii);
- la deliberazione n. 181, adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 27 dicembre 2022, avente ad oggetto la ricognizione delle società partecipate, piano di razionalizzazione e relazione tecnica ex art. 20 del d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii., con riferimento alle partecipazioni detenute al 31.12.2021.

La relazione sull'attuazione di cui alla deliberazione n. 163/2022 dà conto dei risultati conseguiti dal piano approvato nel 2021. L'Ente, dopo aver specificato che nessuna delle partecipazioni detenute presenta le criticità di cui all'art. 20, comma 2, lett. a), b), c), d) ed e), precisa di aver adottato alcune misure volte al contenimento dei costi secondo quanto espressamente previsto al medesimo comma 2, lett. f).

Relativamente alla società APS, nei confronti della quale l'Ente esercita il controllo analogo, con deliberazione della Giunta comunale n. 238 del 10 dicembre 2021, è stato approvato il POST 2022-23-24. L'APS ha comunicato all'Ente che gli indici ROE, ROI e ROS, nel 2021,



sono tornati a essere positivi dopo la perdita del 2020 e che le politiche di contenimento dei costi hanno avuto un impatto positivo sul bilancio.


Per quanto concerne IN.VA. S.p.A., l'Ente ha comunicato di aver promosso con gli enti soci un tavolo di coordinamento, attraverso il quale esercita il controllo analogo congiunto sulla menzionata società e ha illustrato sinteticamente le attività svolte dal suddetto Tavolo nel corso del 2021-2022. In merito a tale problematica, la Sezione rimanda ai contenuti dello specifico referto sul sistema dei controlli interni adottato nel 2023.

Con deliberazione n. 181/2022, l'Ente ha approvato la ricognizione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021 e il relativo piano, in base al quale il Comune di Aosta detiene partecipazioni dirette e indirette nelle seguenti società:

- Azienda Pubblici Servizi Aosta SPA (APS) con una quota del 100%;
- IN.VA. S.p.A. con una quota del 14,21% diretta e del 0,0098% indiretta per il tramite di APS;
- Consorzio Enti Locali della Valle d'Aosta soc. coop. (CELVA) con una quota dell'1,19%;
- Banca Popolare Etica s.c.p.a con una quota pari a 0,0024%.

Graficamente, di seguito, le partecipazioni come riportate nella deliberazione:





L'Ente ha deciso di mantenere le partecipazioni detenute in IN.VA. S.p.A. e CELVA, in quanto necessarie per il perseguimento dei fini istituzionali dello stesso.

Relativamente alla partecipazione nella Banca popolare etica, il Comune ne giustifica il mantenimento, come per le precedenti revisioni, in quanto coerente con le disposizioni di cui al comma 9ter dell'art. 4 del TUSP "E' fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima." L'Ente, inoltre, riferisce di avere analizzato i "key financials" e i costi di funzionamento della



banca, confermando la scelta effettuata e riportando un quadro riassuntivo relativo alle ultime annualità.

Tab. n. 15 - Dati economici

#### **BANCA POPOLARE ETICA**

Key financials						
Anno	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Conto economico						
Valore della produzione	42.492.352	39.577.699	45.059.240	54.034.676	57.132.819	66.631.316
Diff. Tra Val. e Costi prod.	6.064.644	2.936.408	4.408.141	9.355.567	8.376.897	13.227.659
Utile d'esercizio	4.317.890	2.273.208	3.287.703	6.267.836	6.403.378	9.535.000
Stato patrimoniale						
Immobilizzazioni	15.961.704	19.644.399	20.487.471	27.740.507	28.000.000	26.170.109
Attivo circolante	1.540.576.926	1.707.567.131	1.882.880.325	2.072.849.368	2.696.413.790	2.869.891.942
Patrimonio netto	85.424.264	94.685.952	93.701.718	106.427.502	120.565.302	135.961.000
Debiti	1.471.114.366	1.632.525.578	1.809.666.078	1.994.162.373	2.603.848.488	2.760.101.507

Costi di funzionamento						
Anno	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Amministrazione e contro	llo					
N. Amministratori	13	13	13	13	13	13
Compensi CdA	329.000	342.000	338.000	321.000	363.000	320.000
N. Sindaci	3	3	3	3	5	5
Compensi C.S.	83.000	98.000	96.000	103.000	151.000	128.000
Struttura						
Costi per servizi	15.465.828	17.386.786	18.778.293	18.790.790	18.941.408	22.037.762
di cui consulenze	828.000	195.000	135.000	109.000	80.000	193.000
N. dipendenti	236	259	276	318	349	400
Costo personale	15.299.350	16.523.503	17.248.879	20.283.110	22.446.444	25.450.000

È stata mantenuta anche la partecipazione nella società in house A.P.S. S.p.A., la quale svolge numerosi servizi per il Comune, tra i quali la gestione delle farmacie, della sosta e della mobilità, la riscossione dell'imposta di pubblicità e dei diritti di pubblica affissione, nonché i servizi cimiteriali e le attività di cremazione. La società non presenta alcuna delle criticità di cui al comma 2 dell'art. 20 del TUSP.

Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 92/2017, in attuazione di quanto previsto dall'art. 19, comma 5, del TUSP ha fissato gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento delle società, comprese quelle per il personale, con particolare riferimento alla società A.P.S. in quanto organismo *in house*.



Il Comune ha specificato che, rispetto alla tendenza dell'ultimo periodo, nel 2021 il risultato di bilancio è tornato ad essere in utile: euro 45.095 (destinato per il 5% alla riserva legale e per il restante importo alla riserva straordinaria). L'Ente ha comunicato, inoltre, un generale "mantenimento della solidità complessiva nonché dell'indipendenza finanziaria, anche per via dell'assenza di mutui".

L'Ente ha sintetizzato nella tabella che si riporta la situazione patrimoniale ed economica della società in argomento, aggiornandola con i dati del 2021:

Anno	Patr. netto	Utile gestione	Distrib. al propr.	Lasciati all'Azienda
2001	3.062.735,00	114.535,00	91.628,00	22.907,00 €
2002	3.056.163,00	85.055,00	68.044,00	17.011,00 €
2003	2.992.577,00	4.459,00	3.567,00	892,00 €
2004	3.082.581,00	98.196,00	78.557,00	19.639,00 €
2005	3.139.769,00	57.188,00	45.750,00	11.438,00 €
2006	3.378.849,00	239.080,00	191.264,00	47.816,00 €
2007	4.840.555,00	344.722,00	172.361,00	172.361,00 €
2008	5.097.091,00	378.896,00	265.227,00	113.669,00 €
2009	5.134.599,00	302.735,00	151.368,00	151.368,00 €
2010	5.131.542,00	239.130,00	215.217,00	23.913,00 €
2011	5.132.486,00	216.161,00	194.545,00	21.616,00 €
2012	5.304.444,00	366.503,00	348.178,00	18.325,00 €
2013	4.970.331,00	115.888,00	110.093,00	5.795,00 €
2014	5.133.886,00	163.554,00	77.688,00	85.866,00 €
2015	5.269.723,00	213.526,00	202.849,00	10.677,00 €
2016	4.683.820	114.097,00	84.431,00	29.666,00 €
2017	4.627.220,00	28.401,00		28.401,00 €
2018	4.665.384,00	38.160,00	36.252,00	1.908,00 €
2019	4.769.749,00	135.246,00	128.483,00	6.762,00 €
2020	4.284.217,00	-351.679,00		
2021	4.329.311,00	45.095,00		45.095,00



L'Ente ha adottato specifiche linee guida per l'esercizio del controllo analogo, rivolto alla società in argomento che opera in regime di *in house providing*. Il controllo, secondo quanto indicato dall'Ente, si articola in più fasi. Nell'ambito della prima fase, corrispondente a un *controllo ex ante*, il Consiglio comunale determina gli indirizzi per la nomina dei propri rappresentanti e definisce gli obiettivi generali ad essi attribuiti. La società controllata, entro il mese di ottobre di ciascun anno, ha l'obbligo di presentare il POST (programma operativo strategico triennale), nel quale sono individuati gli obiettivi strategici, la politica del personale, gli obiettivi settoriali e le misure anticorruzione e per la trasparenza. Il POST deve poi essere approvato dalla Giunta entro il 30 novembre e, infine, inserito nel piano industriale della società.

Nella seconda fase, più propriamente legata al monitoraggio (controllo contestuale), l'organo amministrativo della partecipata relaziona all'Ente sull'andamento e sulla situazione economico-finanziaria della società e segnala, altresì, eventuali necessarie variazioni del POST. Se, entro il 30 settembre, si verificano significativi scostamenti rispetto a quanto previsto nel POST, la Giunta comunale provvede ad adottare una deliberazione contenente gli specifici indirizzi per la società partecipata e la conseguente eventuale modifica del POST e del piano industriale.

Nell'ultima fase dei controlli, definiti controlli *ex post*, si prevede che la società controllata presenti, entro il 30 giugno, per ogni contratto di servizio gli indicatori riferiti all'esercizio precedente. Entro il 15 agosto, l'Ente comunicherà alla società l'esito dell'istruttoria condotta e l'eventuale necessità di specifiche iniziative da recepire nel POST.

Le linee guida definiscono, inoltre, una struttura di *governance* nell'ambito dell'amministrazione comunale articolata su tre livelli:

• un livello strategico che si basa su di un Comitato composto da più figure: oltre al Sindaco (o Assessore con delega sulle società partecipate), vi è il segretario generale (o suo delegato), il dirigente responsabile del servizio finanziario (o suo delegato) e i dirigenti competenti per materia in relazione ai servizi affidati. Il Comitato svolge tutte le valutazioni strategiche sulle attività di controllo, nonché sulle modalità di gestione dei servizi pubblici;



- un livello di coordinamento-monitoraggio: la struttura comunale competente in materia di società partecipate, oltre a supportare il Comitato, monitora tutti gli adempimenti a carattere generale previsti dalla normativa, redige un report annuale sull'attività di controllo svolta e analizza i documenti di programmazione e rendicontazione;
- un livello gestionale: tale livello è affidato ai dirigenti dei servizi competenti per materia e presuppone la gestione e il monitoraggio di tutti i contratti in essere e l'analisi degli impegni assunti dalla società nei confronti dei cittadini, indicati nella carta dei servizi.

Per quanto riguarda le attività legate al controllo analogo, l'Ente fornisce un elenco delle attività condotte dal 2017 a fine 2021.

Il Comune di Aosta ha trasmesso anche i dati di bilancio relativi all'APS ai fini del rispetto delle disposizioni del TUSP.

Al 31 dicembre 2021, la società ha un numero di dipendenti pari a 76, con costi relativi pari a 3.449.425 euro. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 componenti (per un compenso di euro 68.331).

Tab. n. 16 - Dati A.P.S

n° componenti organo di controllo	compensi organo di controllo	n° componenti cda	compenso amministratori	Nunero medio di dipendenti	Costi del personale
3	38.480,00	3	68.331,00	76	3.449.425,00

I dati finanziari ed economici ai fini della verifica del TUSP sono illustrati nelle tabelle seguenti:

Tab. n. 17 - Risultato di esercizio

RISULTATO DI ESERCIZIO			
2021	45.095,00		
2020	-351.679,00		
2019	135.246,00		
2018	38.160,00		
2017	28.401,00		



Tab. n. 18 - Fatturato

	ATTIVITA' PRODUTTIVE DI BENI E SERVIZI		
	2021	2020	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.494.949,00	9.801.052,00	11.156.716,00
A5) Altri ricavi e proventi	100.466,00	148.232,00	109.639,00
di cui contributi in conto esercizio	0,00	8.754,00	0,00
Fatturato: A1)+A5)*	10.595.415,00	9.949.284,00	11.266.355,00

La Sezione prende atto di quanto comunicato dall'Ente in merito alla revisione effettuata e alla relazione inviata. Le motivazioni delle scelte di mantenimento delle varie partecipazioni sono esplicitate e considerate conformi al dettato normativo, tenuto conto che non ricorrono particolari criticità.

Con lettera del 15 giugno 2023, la Sezione ha trasmesso all'Ente l'estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall'analisi della documentazione non erano emerse particolari criticità, qualora l'Ente non avesse formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero stati oggetto di approvazione definitiva.

L'Ente non ha fatto pervenire osservazioni.

## 6.2 Comune di AYAS

L'Ente ha approvato, con deliberazione del Consiglio comunale n. 75 del 28 dicembre 2022, la ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021. La situazione rimane immutata rispetto alla precedente rilevazione effettuata con riferimento alla precedente annualità.

In dettaglio, il Comune di Ayas detiene, oltre alle partecipazioni in IN.VA. S.p.A. e CELVA, una partecipazione nella Monterosa S.p.A., con quota pari allo 0,5985 per cento, e una partecipazione nella società Ayas-Brusson Energie S.r.l. con una quota pari al 20%.



All'esito della ricognizione, l'Ente ha deliberato il mantenimento delle prime due società, in quanto indispensabili per il perseguimento dei propri fini istituzionali con motivazioni analoghe a quelle già formulate nelle precedenti rilevazioni.

Relativamente alla Monterosa S.p.A., l'Ente ritiene indispensabile tale partecipazione tenuto conto del settore specifico in cui opera, quello degli impianti a fune, strategico in una Regione alpina. La società, inoltre, non incorre in nessuna delle criticità individuate dall'art. 20, comma 2 del TUSP, come meglio evidenziato dai dati forniti dall'Ente. Nella successiva tabella, sono riepilogati i dati relativi al numero di unità personale, ai costi e alle informazioni sugli organi di controllo e sulla composizione del Consiglio di amministrazione.

Tab. n. 19- Dati Monterosa S.p.A

O	compensi organo di controllo	n° componenti cda	compenso amministratori	Nunero medio di dipendenti	Costi del personale
3	41.140,00	5	89.236,00	108	4.855.909,00

Il comune di Ayas fornisce, inoltre, il quadro economico e finanziario della società, ai fini della verifica del rispetto del TUSP.

Tab. n. 20 - Risultato d'esercizio

RISULTATO DI ESERCIZIO		
2021	267.895,00	
2020	819.840,00	
2019	216.604,00	
2018	1.091.959,00	
2017	633.939,00	

La società non ha registrato perdite nell'ultimo quinquennio.

Il fatturato medio risulta nettamente superiore a quanto richiesto dalla normativa.



Tab. n. 21 - Fatturato

FATTURATO		
2021	2.248.989,00	
2020	16.218.159,00	
2019	16.521.785,00	
FATTURATO MEDIO	11.662.977,67	

Relativamente alla società Ayas-Brusson Energie s.r.l., l'Ente aveva specificato (si veda la precedente revisione<sup>10</sup>) in accordo con il Comune di Brusson, altro ente socio, di disporre l'avvio delle procedure per l'alienazione delle quote societarie in quanto non sussistevano ragioni per il mantenimento. La società, inattiva, presentava, anche nel 2021, perdite di esercizio. Con lettera del 15 luglio 2022, in fase di contraddittorio propedeutico all'approvazione della deliberazione n. 23/2022, l'Ente aveva comunicato a questa Sezione di aver proposto "ai soci la cessione delle quote detenute dal Comune di Ayas, alle condizioni di cui al bando d'asta. Per la risposta è stato accordato un termine di trenta giorni".

La Sezione aveva preso atto di quanto comunicato dal Comune di Ayas e aveva invitato l'Ente a fornire gli ulteriori aggiornamenti in occasione della approvazione della razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021. In adesione alla richiesta, nella deliberazione comunale n. 75/2022, il Comune di Ayas dà atto che il 5 dicembre 2022 è avvenuta la cessione delle quote detenute, come peraltro ugualmente indicato dal Comune di Brusson.

La Sezione prende atto della conclusione della procedura, tenuto conto delle perdite che la società continuava a produrre.

Con lettera del 15 giugno 2023, la Sezione ha trasmesso all'Ente l'estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall'analisi della documentazione non erano emerse particolari criticità, qualora l'Ente non avesse formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero stati oggetto di approvazione definitiva.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Si veda la deliberazione di questa Sezione n. 23/2022.



L'Ente non ha fatto pervenire osservazioni.

#### 6.3 Comune di COURMAYEUR

L'Ente ha trasmesso la deliberazione n. 81 del 23 dicembre 2022, con quale ha approvato la revisione ordinaria delle partecipazioni, corredata delle schede *excel* sul modello di quelle elaborate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.

La situazione, al 31 dicembre 2021, è analoga a quella della precedente revisione. Il Comune detiene, infatti, 5 partecipazioni dirette, in IN.VA. S.p.A. (0,0097%), CELVA (1,19%), Courmayeur Mont Blanc Funivie S.p.A. (0,31%), Mont Blanc Energie S.r.l. in liquidazione (51%) e in Centro Servizi Courmayeur (100%) società in house, tramite la quale detiene una partecipazione indiretta in Ascomfidi Nordovest Soc. coop. per lo 0,0020%.

Il Comune di Courmayeur ha deliberato il mantenimento delle partecipazioni detenute in IN.VA. S.p.A., CELVA, in Centro Servizi Courmayeur (C.S.C.) e in Courmayeur Mont Blanc Funivie S.p.A. con le motivazioni, già espresse in occasione delle precedenti revisioni, tenuto conto che non sono presenti le condizioni previste all'art. 20, comma 2. A dimostrazione dell'assenza delle predette condizioni, l'Ente ha trasmesso i dati di tutte le società analizzate. Di seguito, l'esame della Sezione si sofferma sulle società Centro Servizi Courmayeur s.r.l. e Courmayeur Mont Blanc Funivie S.p.A.

In dettaglio, la società Centro Servizi Courmayeur ha un consiglio di amministrazione composto da 3 componenti e un numero medio di dipendenti pari a 20 nel 2021, con un costo per il personale pari a 666.278 euro, come meglio illustrato nella tabella successiva.

Tab. n. 22 - Dati Centro Servizi Courmayeur

n° componenti organo di controllo	compensi organo di controllo	n° componenti cda	compenso amministratori	Nunero medio di dipendenti	Costi del personale
3	18.200,00	3	49.360,00	20	666.278,00

Per quanto riguarda il risultato di esercizio, si registra, nel 2021, una perdita pari a euro - 49.990,00 euro, come evidenziato nella tabella seguente.



Tab. n. 23 - Risultato di esercizio

RISULTATO DI ESERCIZIO		
2021	-49.990,00	
2020	8.127,00	
2019	124.992,15	
2018	31.563,00	
2017	-30.171,00	

Nell'ultimo quinquennio, si registrano, quindi, due esercizi in perdita, il 2017 e il 2021. La Sezione ne prende atto e invita l'Ente a monitorare con attenzione la situazione finanziaria della società.

Il fatturato medio è in linea con le previsioni normative, come evidenziato nella tabella n. 24.

Tab. n. 24 - Fatturato

FATTURATO		
2021	3.355.535,00	
2020	3.113.105,00	
2019	4.017.885,00	
2018	3.935.330,00	
FATTURATO MEDIO	3.605.463,75	

Per quanto riguarda la società Courmayeur Mont Blanc Funivie S.p.A, l'Ente fornisce i dati economici e finanziari per la verifica del rispetto del dettato normativo.

Relativamente alla Mont Blanc Energie S.r.l., il Comune, nelle premesse alla deliberazione n. 81/2022, di approvazione della presente revisione, specifica che "la previsione di definitiva liquidazione societaria entro il 2021 a seguito del perfezionamento degli accordi con i soci privati non è stata al momento raggiunta. L'accordo sottoscritto tra il Comune di Courmayeur e CVE srl di Charvensod (e suoi aventi causa) è stato approvato con la DCC n. 48 del 28.07.2020 e prevedeva, tra l'altro:



- la rinuncia del Comune alla domanda di subconcessione di derivazione d'acqua ed il subentro di CVE;
- la risoluzione delle controversie precedenti;
- la conclusione del processo di liquidazione di MBE al termine del procedimento amministrativo di definizione della subconcessione di derivazione d'acqua da parte di RAVA, indipendentemente dal suo esito. Allo stato attuale sono state presentate le domande di subconcessione da parte dei soci privati, avviata l'istruttoria ma non ancora concluso positivamente l'iter amministrativo.

L'Ente fornisce una nuova tempistica (fine del 2023) in merito alla conclusione della citata procedura.

Con nota del 15 giugno 2023, in sede di contraddittorio, la Sezione ha invitato l'Ente a trasmettere aggiornamenti e informazioni sullo stato di avanzamento della procedura per la liquidazione societaria.

In riscontro alla predetta richiesta, l'Ente, con nota del 29 giugno 2023, ha fornito aggiornamenti sulla situazione della società Centro Servizi Courmayeur, confermando i dati sul risultato di esercizio esposti nella precedente tabella n. 23 e ha comunicato, altresì, che nel 2022 la società è tornata in utile. Relativamente alla Mont Blanc Energie S.r.l., il Comune, dopo aver confermato i dati finanziari della società, ha specificato che, nel 2022, non è stata portata a termine la liquidazione della società, in quanto "il procedimento amministrativo di definizione della subconcessione di derivazione d'acqua da parte della Regione autonoma Valle d'Aosta non risulta concluso". Ha informato che il 5 aprile 2023 si è tenuta una specifica conferenza dei servizi relativa alla domanda di concessione, a seguito della quale è emersa la necessità di effettuare ulteriori integrazioni e approfondimenti progettuali e ha aggiunto che, in data 8 giugno 2023, i soci hanno confermato l'intenzione di perfezionare l'iter amministrativo della domanda di subconcessione entro il 2023, per poter procedere alla liquidazione della società.


La Sezione prende atto di quanto comunicato in riscontro alla richiesta di controdeduzioni e, con particolare riferimento alla Mont Blanc Energie S.r.l., invita l'Ente a monitorare la procedura di liquidazione in vista della prossima revisione ordinaria da approvare entro il 31 dicembre 2023.



#### 6.4 Comune di GRESSAN

Il Comune ha approvato la ricognizione ordinaria delle società partecipate con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 30 dicembre 2022, decidendo di mantenere senza interventi le partecipazioni detenute.

La situazione delle partecipazioni detenute rimane invariata rispetto alle precedenti revisioni, tranne che per la diminuzione della quota di partecipazione in IN.VA. S.p.A., ed è illustrata nel grafico seguente:



Relativamente alla società Envers S.r.l., società *in house* incaricata della gestione delle farmacie comunali e della gestione logistico-immobiliare di servizi pubblici locali in forma associata tra più Enti locali (Scuola secondaria di primo grado e relativo servizio mensa, impianti sportivi), il Comune ne detiene una quota pari al 38,30% - gli altri enti soci sono i Comuni di Charvensod (34,60%), Jovençan (8,60%) e Pollein (18,50%). L'Ente ne ha deliberato il mantenimento senza azioni di razionalizzazione, in quanto produce servizi di interesse generale e la partecipazione risulta necessaria per il perseguimento dei fini istituzionali. Come nella precedente ricognizione relativa al 2020, il Comune di Gressan dichiara di avere effettuato tutte le valutazioni necessarie circa il rispetto dei requisiti e presupposti per il mantenimento di cui al secondo comma dell'articolo 20. La società non presenta nessuna delle criticità ivi elencate.

I risultati economici risultano sempre positivi anche con riferimento all'ultimo quinquennio, come meglio illustrato nella tabella seguente:



Tab. n. 25 - Risultato di esercizio

RISULTATO DI ESERCIZIO								
2021	70.811,00							
2020	66.363,00							
2019	45.761,00							
2018	54.184,00							
2017	51.981,00							

Anche il fatturato medio nell'ultimo triennio è superiore al limite previsto dal TUSP ed è pari a euro 2.032.076,33.

Tab. n. 26 - Fatturato

FATTURATO							
2021	2.055.687,00						
2020	2.023.476,00						
2019	2.017.066,00						
FATTURATO MEDIO	2.032.076,33						

La Sezione ritiene sufficientemente motivate le scelte operate dal Comune di mantenere le partecipazioni detenute.

Con lettera del 15 giugno 2023, la Sezione ha trasmesso all'Ente l'estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall'analisi della documentazione non erano emerse particolari criticità, qualora l'Ente non avesse formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero stati oggetto di approvazione definitiva.

L'Ente non ha fatto pervenire osservazioni.

### 6.5 Comune di SAINT-VINCENT

Il Comune di Saint-Vincent ha adottato la deliberazione n. 76 del 29 novembre 2022, avente a oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dall'ente ex art. 20 del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP e ss.mm.ii.)".

La situazione delle partecipazioni dirette detenute al 31 dicembre 2021 è la seguente:





Le quote di partecipazione detenute sono rispettivamente:

- Casino' de la Vallée S.p.A. con quota pari allo 0,045%;
- CELVA Soc. Coop. con quota pari all' 1,19%;
- Pila S.p.A. con quota pari allo 0,0018%;
- IN.VA. S.p.A. con quota pari allo 0,0097%.

L'Ente ha deliberato il mantenimento senza interventi di tutte e quattro le suddette partecipazioni, con motivazioni sufficientemente adeguate, in continuità con le precedenti revisioni.

In particolare, il Comune ha deliberato il mantenimento della società Casino' S.p.A., tenuto conto della specifica deroga prevista dall'articolo 26, comma 12-sexies, del TUSP, a norma del quale le pubbliche amministrazioni possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente, escludendo tali società dalle disposizioni cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e). Al riguardo, la Sezione rinvia alla Relazione sull'analisi del piano di ristrutturazione aziendale della società Casinò de la Vallée S.p.A. - approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 2767/XIV del 24 maggio 2017 e successive integrazioni, rettifiche e sostituzioni - approvata da questa Sezione con deliberazione n. 30/2022.

Per quanto concerne la partecipazione nella PILA S.p.A., l'Ente ha fornito i dati per la verifica del rispetto delle disposizioni del TUSP. Non sono presenti criticità.

Con lettera del 15 giugno 2023, la Sezione ha trasmesso all'Ente l'estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall'analisi della documentazione non erano



emerse particolari criticità, qualora l'Ente non avesse formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero stati oggetto di approvazione definitiva.

L'Ente non ha fatto pervenire osservazioni.

### 6.6 Comune di VALTOURNENCHE

In continuità con le precedenti revisioni, l'Ente ha deliberato il mantenimento delle partecipazioni detenute in IN.VA. S.p.A. e CELVA e nella società Cervino S.p.A. (3,12%), senza interventi di razionalizzazione, come da deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 28 dicembre 2022.

L'Ente ha deciso di mantenere la partecipazione nella Cervino S.p.A. in quanto reputa la stessa necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e in quanto beneficia della deroga di cui al comma 7 dell'art. 4 del TUSP, che consente partecipazioni in società aventi per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitata in aree montane.

La società, inoltre, non rientra nelle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP e, quindi, non necessita di azioni di razionalizzazione.

La Sezione ritiene sufficientemente motivate le scelte effettuate dall'Ente, in linea con le precedenti deliberazioni adottate.

Con lettera del 15 giugno 2023, la Sezione ha trasmesso all'Ente l'estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall'analisi della documentazione non erano emerse particolari criticità, qualora l'Ente non avesse formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero stati oggetto di approvazione definitiva.

L'Ente non ha fatto pervenire osservazioni.

## 7. La revisione ordinaria nelle Unités des Communes valdôtaines

Oltre ai 74 Comuni e al BIM (che detiene solo due partecipazioni in IN.VA. S.p.A. e CELVA), hanno trasmesso le informazioni e i dati sulle società partecipate le otto Unités des Communes valdôtaines presenti nella Regione.



Le Unités non sono censite all'interno del sistema ConTe e, conseguentemente, continuano a inviare i provvedimenti di approvazione della ricognizione alla Sezione tramite posta elettronica certificata.

I dati generali relativi al numero totale delle partecipazioni detenute dai suddetti Enti sono stati inclusi nell'analisi condotta nella prima parte di questo referto, relativo al quadro di insieme degli esiti della revisione ordinaria (cfr. paragrafo 4.2).

La situazione, in generale, non muta rispetto alle precedenti revisioni. Tutte le Unités detengono partecipazioni, al pari degli altri enti locali, nelle due società IN.VA. S.p.A. e CELVA.

Nella successiva tabella, viene riepilogata la situazione delle partecipazioni detenute da ciascuna Unité al 31 dicembre 2021.



Tab. n. 27 – Partecipazioni dirette al 31.12.2021 delle Unités.

Denominazione <u>società</u> partecipata direttamente	Quota di partecipazione	Criticità ai sensi dell'art.20, c.2)	Esito della Ricognizione					
UNITE GRAND-COMBIN								
PILA S.p.A	0,3170%	no	RAZIONALIZZAZIONE					
IN.VA. S.p.A	0,0097%	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI					
CELVA	1,19%	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI					
UNITE GRAND-PARADIS								
IN.VA. S.p.A	0,0097%	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI					
CELVA	1,19%	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI					
UNITE MONT-CERVIN								
IN.VA. S.p.A	0,0097%	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI					
CELVA	1,19%	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI					
UNITE MONT-EMILIUS								
IN.VA. S.p.A	0,0097%	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI					
CELVA	1,19%	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI					
UNITE VALDIGNE								
IN.VA S.p.A	0,0097%	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI					
CELVA	1,19%	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI					
UDC MONT-ROSE								
MONTEROSA S.P.A	0,4274%	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI					
IN.VA S.p.A	0,0097%	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI					
CELVA	1,19%	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI					
UDC WALSER								
MONTEROSA S.P.A	0,4274%	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI					
IN.VA	0,0097%	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI					
CELVA	1,19%	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI					
UDC EVANCON								
MONTEROSA S.P.A	0,00548%	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI					
IN.VA. S.p.A	0,0097%	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI					
CELVA	1,19%	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI					



Complessivamente, gli Enti hanno deliberato il mantenimento di tutte le partecipazioni detenute, per le quali non sussistono le criticità di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP.

L'Unité Grand-Combin ha trasmesso a questa Sezione la deliberazione della Giunta dei Sindaci n. 63 del 30 dicembre 2022, relativa all'approvazione del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie e la deliberazione n. 64, adottata in pari data, relativa alla ricognizione ordinaria delle società partecipate detenute al 31 dicembre 2021.

In sintesi, l'Unité ha deciso di mantenere le partecipazioni in IN.VA. S.p.A. e CELVA, con argomentazioni che la Sezione ritiene sufficientemente motivate, mentre per quanto riguarda la società Pila S.p.A., pur avendo precedentemente deciso di procedere alla liquidazione delle quote, l'Ente non vi ha ancora provveduto e, ai fini della conformità al TUSP della scelta, richiama la disposizione di cui al comma 5-ter dell'art. 24 del TUSP, la quale autorizza l'amministrazione a prolungarne la detenzione anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019. La Sezione prende atto della scelta operata dall'Ente, così come esplicitato nell'allegato alla deliberazione n. 64/2022, rammentando che le scelte sulle partecipazioni detenute vanno esplicitate nel dispositivo della deliberazione. La partecipazione nella Società Pila S.p.A – risultante tra le partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021 dall'Ente-andrebbe evidenziata e trattata allo stesso modo delle altre partecipazioni detenute.

La Sezione, nel prendere atto di quanto riportato negli atti sopra richiamati, ha invitato l'Ente, in sede di controdeduzioni, con lettera del 15 giugno 2023, a specificare in modo più puntuale e compiuto le scelte che intende operare in merito alla partecipazione nella società Pila S.p.A.

L'Unité, con lettera del 3 luglio 2023, ha comunicato, conclusivamente, che "Considerato che, però, l'alienazione delle azioni in Pila S.p.A. mediante procedura selettiva ai sensi dell'art. 10 D.Lgs 175/2016 si è rivelata infruttuosa e le stesse non sono ulteriormente detenibili, questa Amministrazione intende, così come stabilito dall'art. 24, comma 5, D.Lgs. 175/2016, completare la procedura di dismissione mediante liquidazione coatta in denaro della partecipazione secondo le disposizioni dell'art. 2437-ter, comma 2, e dell'art. 2437-quater del codice civile".



La Sezione monitorerà l'andamento della dismissione societaria all'atto dell'esame della prossima revisione ordinaria.



# 8. Considerazioni conclusive

Il quadro della quinta revisione ordinaria, analizzato nella presente relazione, è molto simile a quello oggetto delle precedenti relazioni della Sezione.

Tutti gli enti scrutinati hanno adempiuto agli obblighi di legge, approvando nei termini prescritti la revisione ordinaria.

Gli enti locali valdostani risultano detenere, alla data del 31 dicembre 2021, 260 partecipazioni, di cui 238 dirette e 22 indirette. Le partecipazioni dirette sono riferite a 33 organismi partecipati, ai quali occorre aggiungere le due società IN.VA S.p.A. e CELVA per un totale di 35 organismi. La tipologia delle partecipazioni è riconducibile, prevalentemente, alla categoria delle società per azioni (n. 128), delle società a responsabilità limitata (n. 35) e delle cooperative o consortili per azioni (n. 97).

I Comuni hanno correttamente trasmesso le deliberazioni di approvazione della revisione attraverso il sistema ConTe. Gli altri enti (le 8 Unités e il BIM ad oggi non censiti nel portale) hanno provveduto all'inoltro dei provvedimenti, mediante posta elettronica certificata, nei termini di legge.

Il presente referto è stato trasmesso agli enti esaminati con nota del 15 giugno 2023 per acquisire eventuali osservazioni. Gli esiti del contraddittorio figurano nella parte del referto relativa a ciascun ente esaminato.

Si può affermare che, nella quasi generalità delle revisioni esaminate, in continuità con le precedenti analisi, le amministrazioni degli enti locali hanno esposto in termini adeguati le motivazioni del mantenimento di molte delle partecipazioni societarie, fornendo una puntuale esplicitazione delle decisioni assunte, soprattutto laddove l'Ente abbia rilevato le criticità di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP.

Le valutazioni della compatibilità di tali decisioni con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa risultano, in generale, sufficientemente esplicitate; analoga considerazione vale, nel caso di motivazioni legate alle attività inerenti ai servizi pubblici, per le ragioni di convenienza economica dell'organizzazione del servizio mediante la forma societaria, in particolare quella *in house*, rispetto alle ulteriori possibili forme o alla scelta di fondo tra internalizzazione o esternalizzazione.



L'analisi dei risultati economico-finanziari delle società osservate evidenzia che uno degli elementi principali per una *governance* efficace ed efficiente è costituito, oltre che dal generale rafforzamento del monitoraggio periodico sull'andamento delle società e degli altri organismi partecipati, da un accurato esame degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati, al fine di attuare le opportune azioni correttive, anche in relazione a possibili squilibri economico-finanziari, rilevanti per il bilancio dell'ente territoriale. La Sezione non ha constatato la presenza di perdite significative nella gestione delle società partecipate, tali da riverberarsi sull'equilibrio economico-finanziario degli enti partecipanti.

La Sezione ritiene che permangano valide le considerazioni, già espresse nelle precedenti revisioni, sulle scelte operate dagli Enti che detengono partecipazioni nelle società idroelettriche di mantenerle senza interventi di razionalizzazione, in particolare laddove, a fronte della criticità di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP (nessun dipendente e un unico amministratore), il superamento della criticità comporterebbe oneri maggiori rispetto a un'esternalizzazione, in ragione delle specializzazioni richieste in questo particolare settore.

Permane anche valido e condivisibile l'ulteriore argomento addotto dagli Enti sulla redditività o convenienza economica della partecipazione detenuta.

La Sezione ribadisce, anche con il presente referto, la necessità da parte degli enti analizzati di continuare l'azione di costante e incisivo monitoraggio delle proprie partecipazioni (dirette ed indirette) in organismi societari, nonché dei processi di razionalizzazione ad essi relativi. Ciò, tra l'altro, al fine di accelerare detti processi e, in particolare, le procedure di dismissione programmate.

La Sezione evidenzia, infine, che l'analisi svolta nella materia considerata, pur con le precisazioni sopra riportate, consente di rilevare, anche per l'anno esaminato, una situazione nel complesso positiva.

Da ultimo, la Sezione ricorda agli Enti l'obbligo di pubblicazione del provvedimento relativo alla revisione periodica nei rispettivi siti *web* istituzionali, in applicazione dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.



Allegato



Allegato 1

Elenco delle partecipazioni dirette detenute dagli enti esaminati, escluse IN.VA. S.p.A. e CELVA.

Ente	Denominazione società partecipata direttamente per singolo ente	Quota di partecipazione	Partecipazioni societarie che non rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 (Art. 20 c. 2 lett. A)	Società prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (Art. 20 c. 2 lett. B)	Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. C)	Fatturato non superiore a 1.000.000 di euro nel triennio precedente (Art. 20 c. 2 lett. D art. 26 c. 12 quinquies)	Risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (Art. 20 c. 2 lett. E)	contenimento dei costi funzionamento	Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. G)	Esito della Ricognizione Modalità della razionalizzazione
AOSTA	AZIENDA PUBBLICI SERVIZI AOSTA S.p.A (APS SPA)	100%	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
	BANCA POPOLARE ETICA S.c.p.a	0,0024%	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
ALLEIN	PILA - SOCIETA' PER AZIONI	0,0915%	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
ALLEIN	SOCIETA' COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD (C.E.G.)	1,26%	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
	AYAS - BRUSSON ENERGIE S.R.L. (A & B. ENERGIE S.R.L.)	20%	no. Società inattiva	Sì	no	sì	si	no	no	ALIENAZIONE
AYAS	MONTEROSA S.P.A	0,5985%	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
ARVIER	PLANAVAL S.R.L.	80%	no	sì	no	sì	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
	AUTOPORTO VALLE D'AOSTA - S.P.A.	1%	no	no	no	no	no	no	no	DISMISSIONE
BRISSOGNE	SOCIETA' IDROELETTRICA LAURES S.R.L. (LAURES S.R.L.)	70%	no	sì	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI



Ente	Denominazione società partecipata direttamente per singolo ente	Quota di partecipazione	Partecipazioni societarie che non rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 (Art. 20 c. 2 lett. A)	Società prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (Art. 20 c. 2 lett. B)	Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. C)	Fatturato non superiore a 1.000.000 di euro nel triennio precedente (Art. 20 c. 2 lett. D art. 26 c. 12 quinquies)	Risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (Art. 20 c. 2 lett. E)	Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. F)	Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. G)	Esito della Ricognizione Modalità della razionalizzazione
pp. rocal r	MONTEROSA S.P.A	0,1905%	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
BRUSSON	AYAS - BRUSSON ENERGIE S.R.L. (A & B. ENERGIE S.R.L.)	20%	no. Società inattiva	Sì	no	Sì	si	no	no	ALIENAZIONE
GY L MOYO	CERVINO SOCIETA' PER AZIONI	0,50%	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
CHAMOIS	CHAMOIS SERVIZI S.R.L.	100%	no	no	no	sì	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
CHAMPORCHER	MONTEROSA S.P.A	1,1938%	no	no	sì	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
CHARVENSOD	ENVERS S.R.L.	34,60%	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
COGNE	GRAND EYVIA COGNE ENERGIE S.R.L. (G.E.C. ENERGIE S.R.L.)	80%	no	sì	no	sì	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
	PILA - SOCIETA' PER AZIONI	0,0202%	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
	CENTRO SERVIZI COURMAYEUR S.R.L.	100%	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
COURMAYEUR	COURMAYEUR MONT BLANC FUNIVIE S.P.A. (C.M.B.F. S.P.A.)	0,3090%	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
	MONT BLANC ENERGIE S.R.L IN LIQUIDAZIONE	51%		!	II	N LIQUIDAZIONE	!	<u>I</u>	·	IN LIQUIDAZIONE
DOUES	SOCIETA' COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD (C.E.G.)	1,67%	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
	ETROUBLES ENERGIE SRL	60%	no	Sì	Sì	Sì	no	no	sì	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
ETROUBLES	PILA - SOCIETA' PER AZIONI	0,2471%	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
	SAINT RHEMY BOSSES ENERGIE S.R.L.	19%	no	sì	sì	no	no	no	sì	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI



Ente	Denominazione società partecipata direttamente per singolo ente	Quota di partecipazione	Partecipazioni societarie che non rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 (Art. 20 c. 2 lett. A)	Società prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (Art. 20 c. 2 lett. B)	Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. C)	Fatturato non superiore a 1.000,000 di euro nel triennio precedente (Art. 20 c. 2 lett. D art. 26 c. 12 quinquies)	Risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (Art. 20 c. 2 lett. E)	Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. F)	Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. G)	Esito della Ricognizione Modalità della razionalizzazione
FENIS	HYDRO ELECTRIQUE CLAVALITE' S.P.A.	36%	no	sì	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
FONTAINEMORE	SOCIETA' IDROELETTRICA VARGNO S.R.L.	80%	no	sì	no	si	no	no		MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
GABY	MONTEROSA S.P.A	0,003%	no	no	no	no	no	no		MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
GIGNOD	SOCIETA' COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD (C.E.G.)	2,77%	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
GRESSAN	ENVERS S.R.L.	38,30%	no	no	no	no	no	no		MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
	PILA - SOCIETA' PER AZIONI	1,4282%	no	no	no	no	no	no		MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
GRESSONEY-LA-TRINITE	MONTEROSA S.P.A	0,2322%	no	no	no	no	no	no		MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
GRESSONEY-SAINT-JEAN	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L.	100%	no	sì	no	sì (in house)	no	no		MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
GRESSOINE 1-SAIN 1-JEAN	MONTEROSA S.P.A	0,1880%	no	no	sì	no	no	Sì		MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
HONE	MONTEROSA S.P.A	0,0168%	no	no	sì	no	no	Sì		MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
INTROD	ELECTRORHEMES S.R.L.	16,19%	no	sì	sì	no	no	no		MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
INTROD	MEYES S.R.L.	24%	no	sì	sì	sì	no	no		MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI



Ente	Denominazione società partecipata direttamente per singolo ente	Quota di partecipazione	Partecipazioni societarie che non rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 (Art. 20 c. 2 lett. A)	Società prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (Art. 20 c. 2 lett. B)	Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. C)	Fatturato non superiore a 1.000.000 di euro nel triennio precedente (Art. 20 c. 2 lett. D art. 26 c. 12 quinquies)	Risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (Art. 20 c. 2 lett. E)	Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. F)	Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. G)	Esito della Ricognizione Modalità della razionalizzazione
ISSIME	MONTEROSA S.P.A	0,0033%	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
JOVENCAN	ENVERS S.R.L.	8,60%	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
LA THUILE	FUNIVIE PICCOLO SAN BERNARDO S.P.A.	6,71%	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
MORGEX	LE BRASIER S.R.L.	15,488%	no	no	no	no	no	no	no	ALIENAZIONE IN CORSO
011 01 (01 T	PILA - SOCIETA' PER AZIONI	0,0018%	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
OLLOMONT	SOCIETE' IDROELECTRIQUE VALPELLINE OLLOMONT SRL	23%	no	sì	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
	BOIS DE GRIS S.R.L.	80%	no	sì	no	sì	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
OYACE	SOCIETA' IDROELETTRICA TORNALLA S.R.L.(S.I.T. S.R.L.)	49%	no	sì	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
POLLEIN	AUTOPORTO VALLE D'AOSTA - S.P.A.	1%	no	no	no	no	no	no	no	DISMISSIONE
TOLLERN	ENVERS S.R.L.	18,50%	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
PONTBOSET	MONTEROSA S.P.A	0,1439%	no	no	sì	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
PRE-SAINT-DIDIER	VALDIGNE ENERGIE S.R.L.	25%	no	sì	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
RHEMES-NOTRE-DAME	ELECTRORHEMES S.R.L.	16,19%	no	Sì	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
	PILA - SOCIETA' PER AZIONI	0,0595%	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
RHEMES-SAINT-GEORGES	ELECTRORHEMES S.R.L.	16,19%	no	Sì	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI



Ente	Denominazione società partecipata direttamente per singolo ente	Quota di partecipazione	Partecipazioni societarie che non rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 (Art. 20 c. 2 lett. A)	Società prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (Art. 20 c. 2 lett. B)	Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. C)	Fatturato non superiore a 1.000.000 di euro nel triennio precedente (Art. 20 c. 2 lett. D art. 26 c. 12 quinquies)	Risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (Art. 20 c. 2 lett. E)	Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. F)	Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. G)	Esito della Ricognizione Modalità della razionalizzazione
SAINT-CHRISTOPHE	SOCIETA' COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD SIGLABILE C.E.G.	0,23%	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
	ETROUBLES ENERGIE SRL	10%	no	sì	no	Sì	no	no	sì	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
SAINT-OYEN	PILA - SOCIETA' PER AZIONI	0,4277	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
	SAINT RHEMY BOSSES ENERGIE S.R.L.	19%	no	sì	no	sì	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
	DE BOSSES S.R.L.	5%	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
CANANT PART OF THE POSSES	ETROUBLES ENERGIE SRL	10%	no	sì	no	sì	no	no	sì	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
SAINT-RHEMY-EN-BOSSES	PILA - SOCIETA' PER AZIONI	1,057%	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
	SAINT RHEMY BOSSES ENERGIE S.R.L.	52%	no	sì	no	sì	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
SAINT-VINCENT	CASINO DE LA VALLEE S.P.A. SIGLABILE IN CAVA S.P.A.	0,0450%	no	no	no	no	si (ma art. 26 c.12- sexies)	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
	PILA - SOCIETA' PER AZIONI	0,0018%	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
TORGNON	CERVINO SOCIETA' PER AZIONI	7,19%	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
1010.101	TORGNON ENERGIE S.R.L.	3,39%	no	sì	no	sì	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTEVENTI
VALGRISNECHE	SOCIETA' IDROELETTRICA LE CHATELET S.R.L. IN SIGLA "LE CHATELET S.R.L."	80%	no	sì	no	sì	sì	no	no	RAZIONALIZZAZIONE (Cessione della razionalizzazione a titolo oneroso)
VALPELLINE	SOCIETA' COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD SIGLABILE C.E.G.	0,28%	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
VALPELLINE	SOCIETE' IDROELECTRIQUE VALPELLINE OLLOMONT SRL	57%	no	sì	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
VALSAVARENCHE	MEYES S.R.L.	32%	no	sì	no	Sì	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
VALTOURNENCHE	CERVINO SOCIETA' PER AZIONI	3,12%	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
VILLENEUVE	MEYES S.R.L.	32%	no	Sì	no	Sì	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
UDC GRAND COMBIN	PILA - SOCIETA' PER AZIONI	0,3170%	no	no	no	no	no	no	no	DISMISSIONE MANUTENIMENTO CENTZA
UDC MONT-ROSE	MONTEROSA S.P.A	0,4274%	no	no	sì	no	no	Sì	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
UDC WALSER	MONTEROSA S.P.A	0,05%	no	no	sì	no	no	sì	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
UDC EVANCON	MONTEROSA S.P.A	0,5480%	no	no	sì	no	no	sì	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI



